Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 7 gennaio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 30 gennaio 1980** per evitare l'interruzione della spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1979 registro n. 28 Difesa, foglio n. 241

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

VANNI Giovanni Battista, nato il 13 giugno 1922 a Genova. — Patriota di sicura fede ed intrepido coraggio operava attivamente nella resistenza ligure divenendone uno dei principali animatori ed organizzatori. Per la sua audacia e temerarietà si imponeva all'avversario in molteplici fatti d'arme che lo vedevano sempre alla testa dei suoi uomini, primo tra i primi e artefice di brillanti iniziative. Nel corso dei molteplici e duri rastrellamenti affettuati dal nemico, nelle zone della Liguria nella primavera del 1945, e in particolare nei combattimenti per la liberazione di Genova, dimostrava la sua capacità e la sua provata perizia, tanto da diventare popolare e simbolico, votato alla causa della libertà della Patria. — Zona della Liguria, 16 agosto 1944-30 aprile 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

DELNEVO Luigi, nato il 6 gennaio 1919 a Borgo Val di Taro (Parma). — Comandante di squadra partigiana partecipava a molteplici azioni di guerra distinguendosi per coraggio e spirito combattivo. Il 30 giugno 1944, nell'intento di bloccare una autocolonna tedesca che tentava di raggiungere Borgotaro, attaccava temerariamente il convoglio alla testa dei suoi uomini. Riusciva così a ritardarne il movimento e permetteva l'arrivo dei rinforzi che, dopo un violento e duro combattimento, costringevano il nemico alla resa. Nobile esempio di elevate virtù militari e di dedizione alla causa della libertà. — Berceto, 30 giugno 1944.

OLIVERO Francesco, nato il 5 maggio 1924 a Cenola (Cuneo). — Comandante di squadra partigiana si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Il 15 giugno 1944 posto con i suoi uomini a sbarramento di una importante arteria ed attaccato da preponderanti forze avversarie reagiva prontamente con accanita e audace azione a fuoco. Accortosi che la posizione non era più mantenibile per il sopraggiungere di rinforzi nemici, benchè ferito, ordinava il ripiegamento del proprio reparto dopo aver inflitto gravi perdite in uomini e materiali. — Dronero, 15 giugno 1944.

SERVADEI Bruno, nato il 31 maggio 1922 a Forlì. — Valoroso partigiano ed attivo protagonista della guerra di Liberazione, dava alla resistenza forlivese un contributo costante di fede patriottica e capacità organizzativa. Il 4 ottobre 1944, nel corso di un attacco da parte di una pattuglia tedesca, si lanciava arditamente contro il nemico stroncando ogni resistenza e costringendolo in breve alla resa. Mirabile esempio di tenacia e valore combattivo. — Spinello, 4 ottobre 1944.

CROCI

FORMICHI Giorgio, nato il 6 ottobre 1923 a Castiglione d'Orcia (Siena). — Partigiano combattente e volontario in numerose azioni di guerra, dimostrava doti di ardimento e sprezzo del pericolo. Partecipava a numerose azioni di sabotaggio nella Valle Maira, riuscendo ad infliggere al nemico consistenti perdite di personale e materiali; in particolare nel luglio del 1944 in zona S. Damiano Macra, con pochi compagni, nonostante l'incalzare del nemico, faceva saltare un ponte di vitale importanza per i collegamenti. — Valle Maira, 30 luglio 1944-maggio 1945.

OLIVERO Pietrino, nato il 23 dicembre 1920 a Barbaresco (Cuneo). — Partigiano combattente e volontario in numerose azioni di guerra, si evidenziava per notevoli doti di coraggio e sprezzo del pericolo. Il 21 marzo 1945, nei pressi di Alba, cadeva con il suo reparto in una imboscata tesagli da preponderanti forze nemiche. Trovava, quindi la forza di reagire con estrema decisione infliggendo all'avversario gravi perdite. Accortosi, però, dell'impossibilità di sostenere a lungo il combattimento, ordinava il ripiegamento dei suoi uomini fino a perdere il contatto con il nemico senza subire danni di rilievo. — Alba, 21 marzo 1945.

PAGLIERO Pietro Candido, nato il 7 gennaio 1924 a Fossano (Cuneo). — Intrepido partigiano si distingueva per coraggio e fierezza nella lotta ai nemici della Patria. Il 15 giugno 1944 nel corso di un attacco al presidio nemico di Dronero, si lanciava arditamente contro le postazioni avversarie e, benchè ferito ad una gamba da una raffica di mitra, continuava a combattere fino alla resa dell'avversario. — Dronero, 15 giugno 1944.

SEGIR Angelo, nato l'8 novembre 1918 ad Odalengo Piccolo (Alessandria). — Partigiano combattente e volontario in numerose azioni di guerra, dimostrava notevoli doti di coraggio e sprezzo del pericolo. Il 28 marzo 1945, durante il combattimento contro preponderanti forze nemiche, accortosi che il suo reparto era stato individuato e fatto segno a preciso bersaglio, attaccava con due compagni di lotta la postazione avversaria catturandone i componenti dopo aspro ed accanito duello. — Moncalvo, 28 marzo 1945.

(11051)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. **680.**

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio bresciano fra cooperative di produzione e lavoro, in Brescia.

N. 680. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, viene approvato il nuovo statuto del Consorzio bresciano fra cooperative di produzione e lavoro, in Brescia, contenente, fra l'altro, la variazione della denominazione in « Consorzio lombardo fra cooperative di produzione e lavoro » nonché la proroga della durata dell'ente al 31 dicembre 2020.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 86

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1979.

Sostituzione del vice presidente e di un componente il Consiglio superiore delle miniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, modificato dall'art. 3 della legge 4 marzo 1958, n. 198 e dall'art. 2, capoverso, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Visto il proprio decreto 15 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1977, registro n, 12 Industria, foglio n. 202, concernente la composizione del Consiglio per il triennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Ritenuto che il prof. Mario Medici, esperto nelle discipline geologiche e minerarie, nonché vice presidente del Consiglio superiore delle miniere, è deceduto il 15 maggio 1979 e occorre provvedere alla sua sostituzione;

Ritenuto, altresì, che occorre provvedere a designare il componente del Consiglio che in caso di assenza od impedimento del presidente è chiamato a sostituirlo;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Ilio Salvadori è chiamato a far parte del Consiglio superiore delle miniere, come esperto nelle discipline geologiche e minerarie, in sostituzione del professore Mario Medici, deceduto.

Art. 2.

Il prof. avv. Francesco Santoro Passarelli è chiamato a sostituire, in caso di assenza o impedimento, il presidente, in sostituzione del prof. Mario Medici, deceduto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1979

PERTINI

BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1979
Registro n. 10 *Industria, foglio n.* 231

(11321)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1979.

Seconda variazione al bilancio di previsione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1978-79 con annessa gestione stralcio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, che detta norme per la formazione professionale degli apprendisti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede provvidenze per la formazione professionale degli invalidi del lavoro;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 625, che detta norme per l'orientamento e la formazione dei mutilati ed invalidi civili, nonchè la successiva legge 30 marzo 1971, n. 118, che ha riordinato la materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, relativo alle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, concernente l'addestramento e formazione professionale in relazione al quale la regione stessa non beneficia di contributi a carico del fondo addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, relativa alle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, in relazione alla quale la regione stessa non beneficia di contributi a carico del fondo addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, concernente le nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, in relazione al quale le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono delegate, per il territorio della Sardegna, alla regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, per il quale le funzioni amministrative ed i compiti in materia di istruzione artigiana e professionale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono trasferiti anche alla regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 418, che modifica e integra la legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente, al capo V, il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle residue funzioni amministrative dello Stato in tema di istruzione professionale ed artigiana, con decorrenza dal 1° gennaio 1978;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1978, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1978-79;

Visto il proprio decreto 2 gennaio 1979, con il quale sono state apportate alcune variazioni al predetto bilancio di previsione;

Considerato che ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori è stato soppresso;

Considerato che ai sensi dell'art. 22 della stessa legge le disponibilità del citato fondo per l'anno 1979 debbono essere conferite al fondo comune da ripartire tra le regioni di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281 e che quindi occorre effettuare per il periodo 14 gennaio 1979-31 dicembre 1979 una gestione stralcio del fondo stesso per acquisire le entrate da destinare secondo gli scopi stabiliti dalla legge;

Considerato che l'ultimo comma del citato art. 23 stabilisce che soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1980 cessano i contributi previsti dalle norme vigenti in favore del F.A.P.L.;

Considerato quindi che si è reso necessario disciplinare l'anzidetta gestione-stralcio del F.A.P.L., allo scopo di acquisire le ulteriori « entrate » sopraccennate nonché allo scopo di effettuare i pagamenti afferenti ai residui passivi gravanti sul citato fondo e per l'assunzione di impegni di spesa ed i conseguenti pagamenti riferiti ad attività formative svolte o in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1979 che disciplina la gestione-stralcio del predetto fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori durante il periodo 14 gennaio 1979-31 dicembre 1979;

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, che converte in legge il decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, in applicazione del quale è stata autorizzata l'iscrizione nel bilancio del Ministero del lavoro, a decorrere dall'esercizio finanziario 1971 della somma di L. 1.150.000.000 ridotte a L. 385.000.000 annue per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per essere devolute agli inteventi per la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, con la quale è stato approvato lo stato di previsione della spesa di questo Ministero, per l'esercizio 1979, comprendente il contributo ordinario dello Stato a favore del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori nella misura di L. 20.000.000.000 ed il contributo di L. 385.000.000 a favore dell'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Considerato che soltanto la metà di detti contributi, rispettivamente di L. 10.000.000.000 e L. 192.500.000, sono di competenza del periodo 1° gennaio-13 gennaio 1979 afferente alla gestione del F.A.P.L. nonché del periodo riguardante la relativa gestione-stralcio;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 1979, con il quale è stato determinato in L. 6.800.000.000 l'importo del contributo a favore del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, relativamente per l'esercizio finanziario 1978;

Considerato che sono state accertate maggiori entrate a titolo di avanzo di amministrazione per l'esercizio finanziario 1977-78 nonché di recuperi sui finanziamenti di corsi e di cantieri per l'ammontare complessivo di L. 7.560.831.028;

Considerata la necessità di integrare lo stanziamento del cap. 5125 relativo agli oneri per gli apprendisti occupati presso le aziende artigiane per l'anno 1978 ai sensi dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 15 gennaio 1979 relativo alla gestione-stralcio del F.A.P.L.;

Ritenuta la necessità di istituire, ai sensi dell'art. 22 della predetta legge 21 dicembre 1978, n. 845, un nuovo capitolo di bilancio allo scopo di accantonare le disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni tramite il fondo comune di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio 1978-79 e dell'annessa gestione-stralcio sono apportate le seguenti variazioni:

Art. 1.

E' istituita la sezione V con la seguente denominazione:

« Accantonamento di disponibilità finanziarie ai sensi dell'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ».

E' altresì istituito nella categoria 12 « Investimenti in campo sociale » il seguente capitolo di bilancio:

« Cap. 5252. — Disponibilità finanziarie destinate ad affluire nel fondo comune da ripartire tra le regioni di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni (art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845).

Art. 2.

Parte I. — ENTRATE

In aumento:

Avanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 1977-78 . . . L. 5.260.831.028

Cap. 5101. — Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lettera *b*), della legge 29 aprile 1949, n. 264) . . . » 10.000.000.000

Cap. 5201. — Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato destinato all'orientamento e alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili . . . . » 192.500.000

Cap. 5212. — Contributo annuo a carico della Cassa unica per gli assegni familiari da destinare agli enti di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36 . . . . L. 6.800.000.000

Cap. 5232. — Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali, ai corsi per giovani lavoratori, ed ai corsi per particolari categorie di lavoratori (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264) . . . . . . » 1.700.000.000

Cap. 5233. — Recuperi sui finanziamenti di cantieri di lavoro e di rimboschimento ordinari (art. 62, lettera *d*) della legge 29 aprile 1949, numero 264) e speciali (leggi 23 dicembre 1966, n. 1142 e 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n. 858) . . . » 500.000.000

Totale aumento entrate . . . L. 24.453.331.028

Parte II. — SPESE

In aumento:

Cap. 5125. — Spese per l'assicurazione degli apprendisti occupati presso le aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . . . . L. 8.200.000.000

Cap. 5158. — Contributi a favore di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36) . . . . » 561.680.000

Cap. 5181. — Spese per l'istituzione ed il finanziamento dei corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale. Indennità di frequenza agli allievi partecipanti a corsi istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (articoli 23 e 24) . . . . » 15.900.500

Cap. 5192. — Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia da erogare ad enti giuridicamente riconosciuti e ad enti a carattere nazionale, anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguono finalità di addestramento professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36) . . . . » 512.040.000

Cap. 5194. — Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (legge 30 marzo 1971, n. 118) . . . . » 14.495.250

Cap. 5203. — Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare ad enti giuridicamente riconosciuti e ad enti a carattere nazionale, anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, numero 36) . . . . » 5.726.280.000

Cap. 5205. — Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (legge 30 marzo 1971, n. 118) . . . . » 162.104.250

Cap. 5252. — Disponibilità finanziarie destinate ad affluire nel fondo comune da ripartire tra le regioni di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni (art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845) . . . . » 9.260.831.028

Totale a pareggio delle spese . . . L. 24.453.331.028

Roma, addì 28 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11425)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1979.

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale « Sardegna » per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con cui è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, contenente modificazioni ed integrazioni al regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il proprio decreto 22 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60 del 1° marzo 1979, con il quale la data dell'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, già fissata per il giorno 25 marzo 1979, è nuovamente indetta per il giorno 18 novembre 1979;

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 306 del 2 novembre 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 8 del 28 dicembre 1978, con il quale è stato determinato il numero dei rappresentanti del personale da eleggere in seno al consiglio di amministrazione, sono state stabilite le circoscrizioni elettorali con le relative sedi e sono state nominate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un componente della commissione elettorale circoscrizionale « Sardegna », da scegliersi tra i dipendenti dell'amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, in sostituzione dell'ing. Alberto Pontecorvo, trasferito dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Oristano al comando provinciale di Roma, a decorrere dal 3 settembre 1979;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata nella seduta del 27 giugno 1978, ad oggetto: « Parere in ordine alla determinazione delle circoscrizioni elettorali, alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali per l'elezione dei rappresentanti del personale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 »;

Decreta:

L'ing. Andrea Malaspina, ispettore dei vigili del fuoco in servizio presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di Oristano, è nominato, dalla data del presente decreto, componente della commissione elettorale circoscrizionale « Sardegna », in sostituzione dell'ing. Alberto Pontecorvo, impossibilitato a disimpegnare l'incarico per i motivi di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 15 ottobre 1979

Il Ministro: ROGNONI

(10882)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1979.

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale « Puglia-Calabria » per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con cui è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, contenente modificazioni ed integrazioni al regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il proprio decreto 22 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60 del 1° marzo 1979, con il quale la data dell'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, già fissata per il giorno 25 marzo 1979, è nuovamente indetta per il giorno 18 novembre 1979;

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 306 del 2 novembre 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 8 del 28 dicembre 1978, con il quale è stato determinato il numero dei rappresentanti del personale da eleggere in seno al consiglio di amministrazione, sono state stabilite le circoscrizioni elettorali con le relative sedi e sono state nominate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un componente della commissione elettorale circoscrizionale « Puglia-Calabria » da scegliersi tra i dipendenti dell'amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, in sostituzione del sig. Michele La Tegola, collocato a riposo a decorrere dal 1° luglio 1979;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata nella seduta del 27 giugno 1978, ad oggetto: « Parere in ordine alla determinazione delle circoscrizioni elettorali, alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali per l'elezione dei rappresentanti del personale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 »;

Decreta:

Il dott. Carlo Mario Striccoli, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno (ruolo ex AAI), in servizio presso la prefettura di Bari, è nominato, dalla data del presente decreto, componente della commissione elettorale circoscrizionale « Puglia-Calabria », in sostituzione del sig. Michele La Tegola, collocato a riposo a decorrere dal 1° luglio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 15 ottobre 1979

Il Ministro: ROGNONI

(10884)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1979.

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale « Emilia Romagna-Marche » per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con cui è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, contenente modificazioni ed integrazioni al regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il proprio decreto 22 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60 del 1° marzo 1979, con il quale la data dell'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, già fissata per il giorno 25 marzo 1979, è nuovamente indetta per il giorno 18 novembre 1979;

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 306 del 2 novembre 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 8 del 28 dicembre 1978, con il quale è stato determinato il numero dei rappresentanti del personale da eleggere in seno al consiglio di amministrazione, sono state stabilite le circoscrizioni elettorali con le relative sedi e sono state nominate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente della commissione elettorale circoscrizionale « Emilia Romagna-Marche », da scegliersi tra i dipendenti dell'amministrazione aventi qualifica dirigenziale, secondo le modalità di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, in sostituzione del dott. Franco Bassi, dimissionario in quanto candidato nelle elezioni di cui trattasi;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata nella seduta del 27 giugno 1978, ad oggetto: « Parere in ordine alla determinazione delle circoscrizioni elettorali, alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali per l'elezione dei rappresentanti del personale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 »;

Decreta:

Il dirigente superiore-vice prefetto dott. Alfredo Bochicchio, in servizio presso la prefettura di Bologna, è nominato, dalla data del presente decreto, presidente della commissione elettorale circoscrizionale « Emilia Romagna-Marche », in sostituzione del dott. Franco Bassi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 30 ottobre 1979

Il Ministro: ROGNONI

(10885)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1979.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 della gestione per l'integrazione di progetti speciali istituita ai sensi dell'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che prevede la costituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di una gestione speciale per la integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Considerato che la predetta gestione, ai sensi della citata legge, ha una propria autonomia amministrativa;

Vista la nota n. 120172 dell'11 aprile 1979, con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato la istituzione, con apposita variazione di bilancio, del cap. 8054 dello stato di previsione delle spese di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario;

Considerato che il predetto capitolo è stato indicato soltanto « per memoria » in quanto le disponibilità finanziarie della citata gestione sono costituite da versamenti trimestrali a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale il cui ammontare, pari ad un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, affluisce sul cap. 3673 dello stato di previsione delle entrate per essere versata sull'apposito c/c istituito presso la tesoreria centrale;

Vista la nota n. 3502127 del 29 ottobre 1979, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che l'ammontare dei versamenti da effettuare entro il 31 dicembre corrente anno ammonta a L. 37.200.000.000 e che parte di tale somma è stata già versata sul citato c/c della tesoreria centrale;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, concernente il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle citate gestioni fuori bilancio;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1979, concernente le norme per l'amministrazione della gestione sopra indicata;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa per l'anno 1979;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa citata nelle premesse, per l'esercizio finanziario 1979, allegato al presente decreto.

Roma, addì 30 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER L'ESERCIZIO 1979 DELLA GESTIONE PER LE INTEGRAZIONI DEL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI SPECIALI COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 845.

Parte I - ENTRATE

Numero	CAPITOLI – DENOMINAZIONE	Importo
	Titolo I - *Entrate correnti*	
	Categoria 04 - Redditi e proventi patrimoniali .	
1031	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	*p.m.*
	Totale categoria 04 . . .	
	Totale titolo I - Entrate correnti . . .	
	Titolo II - *Entrate in conto capitale*	
	Categoria 10 - Trasferimenti attivi in conto capitale	
5201	Versamenti da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	
	Totale categoria 10 . . .	37.200.000.000
	Categoria 11 - Riscossioni di crediti	
5231	Recuperi sulle integrazioni dei finanziamenti dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218	*p.m.*
5232	Entrate eventuali e diverse	*p.m.*
	Totale categoria 11 . . .	
	Totale titolo II - Entrate in conto capitale . . .	37.200.000.000
	Totale generale delle entrate . . .	37.200.000.000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Parte II - SPESE

Numero	CAPITOLI – DENOMINAZIONE	Importo
	Titolo I - *Spese correnti*	
	Categoria 04 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	
1031	Spese relative all'amministrazione della gestione speciale nonché spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali la gestione stessa è stata costituita	25.000.000
	Totale categoria 04 . . .	25.000.000
	Categoria 09 - Spese non classificabili in altre voci	
1101	Rimborso di somme erroneamente affluite alla gestione speciale	*p.m.*
	Totale categoria 09 . . .	*p.m.*
	Totale titolo I - Spese correnti . . .	25.000.000
	Titolo II - *Spese in conto capitale*	
	Categoria 12 - Investimenti nel campo sociale	
5121	Contributi da erogare per l'integrazione dei finanziamenti dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 281 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	37.175.000.000
	Totale categoria 12 . . .	37.175.000.000
	Totale titolo II - Spese in conto capitale . . .	37.175.000.000
	Totale generale delle spese . . .	37.200.000.000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(11327)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1979.

Proroga dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana « SS. Crocifisso », società cooperativa a responsabilità limitata, in Palo del Colle.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 2 dicembre 1978, con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « SS. Crocifisso », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Palo del Colle (Bari), in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia in data 6 dicembre 1978 e 2 aprile 1979 per le nomine del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della suddetta Cassa rurale ed artigiana;

Considerata la necessità di prorogare la procedura di amministrazione straordinaria;

Sulla richiesta del commissario straordinario;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

La procedura di gestione straordinaria disposta per la Cassa rurale ed artigiana « SS. Crocifisso », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Palo del Colle (Bari), viene prorogata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 del ripetuto testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(10893)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1979.

Nomina del commissario liquidatore della Cassa assistenza sanitaria dirigenti CGE, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa alla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, di dover provvedere in particolare nei confronti della Cassa assistenza sanitaria dirigenti CGE, con sede in Milano, via Bergognone, 28;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Enzo Cesana è nominato commissario liquidatore della Cassa assistenza sanitaria dirigenti CGE, con sede in Milano, via Bergognone, 28.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 11 dicembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(31)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1979.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato

decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° dicembre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 6 marzo 1978, 15 giugno 1978, 11 agosto 1978, 20 dicembre 1978, 30 maggio 1979 e 3 agosto 1979 di proroga per otto trimestri del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(20)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto l'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Considerato che il presidente della giunta della regione Liguria ha espresso l'intesa con nota n. 1315/Gab. del 9 novembre 1979;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Gian Vittore Cauvin è nominato, per cinque anni, a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova.

Art. 3.

Il prefetto di Genova, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari per la ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(49)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalsud, stabilimenti di Roma e Patrica.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Metalsud, stabilimenti di Roma e Patrica (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979 e 24 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 luglio 1978 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalsud, stabilimenti di Roma e Patrica (Frosinone), è prolungata al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(22)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1979.

Proroga dell'incarico del commissario straordinario dell'Istituto nazionale di economia agraria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1976, con il quale sono stati disposti lo scioglimento del comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria e la nomina del commissario straordinario dell'istituto stesso, nella persona del prof. Giuseppe Barbero, per il periodo di mesi dodici;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1979, con il quale l'incarico al prof. Giuseppe Barbero di commissario straordinario dell'I.N.E.A. è stato prorogato al 31 dicembre 1979;

Considerato che permangono le ragioni che legittimano e giustificano la gestione straordinaria dell'istituto sopracitato;

Decreta:

Articolo unico

E' prorogato l'incarico al prof. Giuseppe Barbero, quale commissario straordinario dell'Istituto nazionale di economia agraria, fino al 31 dicembre 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(11314)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1979.

Determinazione della misura massima complessiva del tasso di interesse e delle aliquote accessorie da praticare, per l'anno 1980, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale del 30 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1979, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 343, con il quale è stata fissata la misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio per l'anno 1979;

Considerata la necessità di provvedere alla determinazione della misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio per l'anno 1980 con riserva di modificare la misura di tale tasso nel corso dello stesso anno 1980, in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato monetario;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alla necessità di determinare tale tasso con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Il tasso di interesse — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali — da praticare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, è determinata per l'anno 1980 nella misura massima del 15,60 % annua posticipata per tutto il territorio nazionale.

Il tasso suindicato potrà essere modificato, come specificato nelle premesse, in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato monetario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1979

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 15

(48)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 2

Corso dei cambi del 3 gennaio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	799,55	799,55	799,60	799,55	799,50	—	799,45	799,55	799,55	799,55
Dollaro canadese .	683,80	683,80	684 —	683,80	683,50	—	683,80	683,80	683,80	683,80
Marco germanico .	468,90	468,90	468,60	468,90	468,75	—	468,86	468,90	468,90	468,90
Fiorino olandese .	423,10	423,10	423,25	423,10	423,15	—	423,22	423,10	423,10	423,10
Franco belga . . .	28,795	28,795	28,82	28,795	28,21	—	28,808	28,795	28,795	28,80
Franco francese	199,72	199,72	199,70	199,72	199,65	—	199,72	199,72	199,72	195,75
Lira sterlina .	1793,20	1793,20	1792 —	1793,20	1792,85	—	1794 —	1793,20	1793,20	1793,20
Lira irlandese .	1730 —	1730 —	1730 —	1730 —	1730,90	—	1727 —	1730 —	1730 —	—
Corona danese . .	150,15	150,15	150,10	150,15	150,10	—	150,15	150,15	150,15	150,15
Corona norvegese . .	163,24	163,24	163 —	163,24	163,15	—	163,25	163,24	163,24	163,25
Corona svedese . .	194 —	194 —	194 —	194 —	193,95	—	193,90	194 —	194 —	194 —
Franco svizzero	508,29	508,29	508,25	508,29	508,60	—	508,17	508,29	508,29	508,30
Scellino austriaco .	65,18	65,18	65,10	65,18	65,17	—	65,193	65,18	65,18	65,20
Escudo portoghese .	16 —	16 —	16,15	16 —	16,18	—	16,15	16 —	16 —	16 —
Peseta spagnola	12,138	12,138	12,11	12,138	12,13	—	12,129	12,138	12,138	12,13
Yen giapponese . . .	3,372	3,372	3,38	3,372	3,37	—	3,373	3,372	3,372	3,37

Media dei titoli del 3 gennaio 1980

Titolo				Quotazione
Rendita 5 % 1935 . . .				67,600
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica)			1967-82 .	89 —
» 5,50 %	»	»	1968-83 .	84,900
» 5,50 %	»	»	1969-84 .	81,425
» 6 %	»	»	1970-85 .	80,675
» 6 %	»	»	1971-86 .	76,850
» 6 %	»	»	1972-87	75,350
» 9 %	»	»	1975-90 .	78,750
» 9 %	»	»	1976-91 .	82,025
» 10 %	»	»	1977-92 .	86 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .				82 —
Certificati di credito del Tesoro Ind.			1-3-1978/80 .	99,700
» » » »			1-6-1978/80 . .	99,550
» » » »			1-8-1978/80 .	99,525
Certificati di credito del Tesoro Ind.			1-10-1978/80 .	99,225
» » » »			1-3-1979/81 .	98,775
» » » »			1-7-1979/81 .	97,500
» » » »			1-5-1979/82 .	98,075
» » » »			1-7-1979/82 .	97,250
Buoni Tesoro Pol.		10 %	1-1-1981 .	97,375
» » Nov.		5,50 %	1-4-1982 .	86,575
» » Pol.		12 %	1-1-1982 . .	97,525
» » »		12 %	1-4-1982 .	97,225
» » »		12 %	1-10-1983 .	95,800
» » »		12 %	1-1-1984 .	95,925
» » »		12 %	1-4-1984 . . .	95,90
» » »		12 %	1-10-1987 . .	95,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 gennaio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	799,50
Dollaro canadese . .	683,80
Marco germanico	468,88
Fiorino olandese	423,16
Franco belga	28,801
Franco francese . . .	199,72
Lira sterlina	1793,60
Lira irlandese	1728,50
Corona danese	150,15
Corona norvegese	163,245
Corona svedese	193,95
Franco svizzero	508,23
Scellino austriaco	65,186
Escudo portoghese	16,075
Peseta spagnola	12,133
Yen giapponese	3,372

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chirurgia sperimentale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma è vacante la cattedra di chirurgia sperimentale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(56)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Preganziol e S. Cristina di Quinto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Preganziol, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 7 dicembre 1979, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Preganziol e S. Cristina di Quinto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Preganziol (Treviso), in amministrazione straordinaria, il dott. Ugo Pandolfi è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(11397)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Savignano sul Panaro, Misano Adriatico, Bomporto e Argelato.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 16 ottobre 1979, n. 3530 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 8563/7854 nella seduta del 14 novembre 1979): comune di Savignano sul Panaro (Modena) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 12 dicembre 1977, n. 185);

deliberazione 23 ottobre 1979, n. 3624 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 8888/8140 nella seduta del 22 novembre 1979): comune di Misano Adriatico (Forlì) (variante adottata con deliberazioni del consiglio comunale 23 dicembre 1977, n. 416 e 31 marzo 1978, n. 101);

deliberazione 23 ottobre 1979, n. 3626 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 8890/8211 nella seduta del 22 novembre 1979: comune di Bomporto (Modena) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 2 agosto 1978, n. 142);

deliberazione 30 ottobre 1979, n. 3741 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 8902/8009 nella seduta del 22 novembre 1979): comune di Argelato (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 2 giugno 1978, n. 92);

deliberazione 22 novembre 1979, n. 3627 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 8891/8121 nella seduta del 22 novembre 1979): comune di Bomporto (Modena) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 2 febbraio 1979, n. 29).

(11134)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione dell'Istituto sperimentale per la floricoltura, in Sanremo.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed in particolare l'art. 55;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;

Considerato che il posto di direttore dell'Istituto sperimentale per la floricoltura, con sede in Sanremo, risulta vacante;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di indire un concorso per il posto di direttore straordinario dell'Istituto suddetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario (parametro 443) nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, per la direzione dell'Istituto sperimentale per la floricoltura, con sede in Sanremo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) aver sempre tenuto buona condotta ed essere fisicamente idonei all'impiego;

c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati nell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 2.000 e possibilmente dattiloscritte, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Divisione IV, entro due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la sua responsabilità:

1) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

2) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione devono dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destinazione o dispensa dal servizio, ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) di un *curriculum*, sottoscritto, della propria attività scientifica, tecnica ed eventualmente didattica, in carta semplice ed in sei copie;

3) di un elenco, sottoscritto, di tutti i titoli presentati, in allegato alla domanda, in carta semplice ed in sei copie;

4) di un elenco, sottoscritto, in sei copie ed in carta semplice delle pubblicazioni che si presentano.

I documenti debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte, in luogo degli originali, le copie autentiche quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti e certificati dai medesimi rilasciati.

I certificati rilasciati da autorità straniere debbono essere legalizzati dalla competente autorità consolare italiana. Ad essi deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.

Non è consentito il riferimento a documenti ed a pubblicazioni che siano stati presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Ogni candidato nel proprio interesse, ed a scanso di ogni responsabilità sia da parte del Ministero che da parte dei membri della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, dovrà curare che su ogni pubblicazione, oltre al nome, cognome e indirizzo, risulti chiaramente l'indicazione del concorso cui si riferisce.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i candidati debbono fare pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Divisione IV, separatamente dalla domanda, una sola serie delle pubblicazioni insieme con un elenco delle pubblicazioni medesime. Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere chiaramente indicato il concorso cui si riferiscono, il cognome, nome ed indirizzo del candidato.

Il Ministero non darà corso alle domande di partecipazione al concorso se nel termine stabilito non perverranno anche le relative pubblicazioni.

Il candidato, inoltre, è tenuto a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice del concorso una serie delle pubblicazioni, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni di cui all'art. 4, numeri 1), 2), 3) e 4) del presente decreto. Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il termine che sarà stabilito e comunicato ai candidati dal Ministero.

La commissione giudicatrice non potrà in alcun caso tener conto di pubblicazioni delle quali non sia stata presentata una copia al Ministero entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a pubblicazioni presentate a questa o ad altre amministrazioni.

Si intendono per pubblicazioni scientifiche i lavori per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa o studi o monografie presentati in dattilografia, anzichè stampati.

I membri della commissione giudicatrice, al termine dei lavori concorsuali, sono tenuti a restituire a spese del destinatario a ciascun candidato, la serie di pubblicazioni ad essi trasmesse da parte dei candidati.

Gli stessi candidati dovranno provvedere, sempre a loro spese, al recupero della serie delle pubblicazioni trasmesse al Ministero dopo il decorso dei termini di impugnativa.

Il Ministero, trascorso tale termine, non sarà responsabile, in alcun modo, delle suddette pubblicazioni, come, in ogni caso, di quelle trasmesse ai membri della commissione.

I lavori compiuti in collaborazione con soggetti diversi dai membri della commissione giudicatrice possono essere considerati solo quando sia possibile scindere e individuare il contributo dei singoli autori e possono essere valutati, a favore del candidato che li produce come *titoli*, solo per la parte che sia da riguardarsi come contributo di detto candidato. E' preclusa la valutazione delle pubblicazioni in collaborazione tra candidato e un commissario esaminatore.

Art. 6.

Il concorso è per titoli e sarà espletato secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e sarà giudicato dalla commissione giudicatrice costituita ai sensi del sesto comma del medesimo articolo.

Le categorie dei titoli valutabili sono: titolo di studio, accademici e vari, attività scientifica e tecnica, pubblicazioni scientifiche. Per la valutazione delle singole categorie la commissione dispone dei seguenti punti:

titolo di studio, accademici e vari . .	massimo punti	25
attività scientifica e tecnica e vari . .	» »	25
pubblicazioni scientifiche e vari . .	» »	50

La commissione, con motivata relazione, propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito e non mai alla pari. La relazione della commissione verrà pubblicata integralmente nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Fra i titoli e le pubblicazioni saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche scientifiche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto istituto sperimentale per la floricoltura indicati nell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Art. 7.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 2.000 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 2.000 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 2.000 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 2.000, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale;

5) certificato medico su carta da bollo da L. 2.000, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per

il quale concorre. Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e invalidi e mutilati del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) con marche da bollo da L. 2.000 sul primo foglio e sugli intercalari, ovvero del congedo illimitato, rilasciati dalla competente autorità militare.

I candidati che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 2.000.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata la predetta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare e annotata delle benemerenze di guerra;

7) i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo e quelli di cui ai numeri 2) e 3) devono altresì attestare che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, appartenenti ai ruoli organici, dovranno produrre, sempre nei termini di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 2.000 rilasciato dall'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) certificato medico, come al n. 5) del presente articolo;

3) estratto dell'atto di nascita, come al punto 1) del presente articolo.

Il concorrente primo graduato o, in caso di rinunce successive il secondo o il terzo, è nominato al posto messo a concorso.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso è bandito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1979

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1979
Registro n. 13 *Agricoltura, foglio n.* 144

(11347)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a complessivi tredici posti della seconda qualifica del ruolo professionale con funzioni di tecnico di radiologia medica presso sedi della Toscana.

E' indetto, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1974, n. 386, un concorso pubblico, per esami, a complessivi posti tredici della seconda qualifica del ruolo professionale con funzioni di tecnico di radiologia, presso sedi della Toscana.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma legale di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria di tecnico di radiologia medica;

b) titolo legale di studio richiesto per l'iscrizione all'albo professionale;

c) iscrizione all'albo degli esercenti l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica;

d) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo n. 210 (00145) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e in una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso il servizio personale della sede centrale, le sedi provinciali, le sezioni territoriali dell'Istituto.

(36)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Siena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali del rettorato dell'Università degli studi di Siena.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica, via Laterina n. 6, Siena, alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(11404)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso le sedi di servizio e per i posti sottoindicati dell'Università degli studi di Siena:

Facoltà di giurisprudenza:

istituto policattedra del circolo giuridico e servizi generali della facoltà . . . . posti n. 3
servizi generali (per la biblioteca) . . . » 2

Il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato

servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione e di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali.

I posti riservati che risultassero eventualmente non utilizzati saranno trasferiti in aggiunta ai posti liberi.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

Le prove d'esame avranno luogo rispettivamente:

a) per i posti all'istituto policattedra del circolo giuridico ed ai servizi generali, presso la sede del complesso didattico degli istituti biologici, posto in Siena, via Laterina n. 6, alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

b) per i posti ai servizi generali (per la biblioteca) presso la sede del complesso didattico degli istituti biologici, posto in Siena, via Laterina n. 6, alle ore 9 del cinquantacinquesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(11406)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso i servizi generali del rettorato dell'Università degli studi di Siena.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso la sede del rettorato posto in Siena, via Banchi di Sotto n. 55, alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(11401)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Siena.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologia posto in Siena, via Banchi di Sotto n. 55, alle ore 9 del quarantacinquesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(11403)

Concorsi a posti di tecnico di radiologia medica presso l'Università degli studi di Siena

E' indetto pubblico concorso, per titoli, riservato agli appartenenti alle seguenti categorie:

invalidi di guerra;
invalidi civili di guerra;
invalidi per servizio;
invalidi del lavoro;
orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro;
invalidi civili;
sordomuti,

per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia.

Titolo di studio richiesto diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica, di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, e siano iscritti negli elenchi dei disoccupati istituiti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(11405)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico di radiologia medica in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Siena.

Uno di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica, di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso l'istituto di radiologia presso il nuovo policlinico, posto in Siena, viale Bracci, alle ore 9 del quarantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(11400)

Concorso a quattro posti di ostetrica presso l'Università degli studi di Siena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di ostetrica in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle ostetriche delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Siena.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di ostetrica rilasciato da una scuola ostetrica annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(11402)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso interno, per esami, a diciannove posti di coadiutore principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Nel Bollettino ufficiale n. 31-32 del 2-9 agosto 1979, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 aprile 1979, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per esami, a diciannove posti di coadiutore principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 23 febbraio 1978.

(11371)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso la stazione astronomica-geodetica di Carloforte.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 21-22 de 25 maggio-1° giugno 1978, parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1978, registro n. 30 Istruzione, foglio n. 25, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore presso la stazione astronomica-geodetica di Carloforte, indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1976, registro n. 73 Istruzione, foglio n. 299, ed è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(11372)

OSPEDALE DI S. ELPIDIO A MARE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pronto soccorso;
un posto di assistente di laboratorio analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

(9/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI EMPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Empoli.

(10/S)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI SCIACCA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pronto soccorso autonomo;

un posto di assistente di pronto soccorso (ad integrazione dei quattro posti già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 29 novembre 1979).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per il posto di aiuto e alle ore 12 del 14 gennaio 1980 per il posto di assistente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sciacca (Agrigento).

(32/S)

OSPEDALE DI S. OMERO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto laboratorista;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Sant'Omero (Teramo).

(11/S)

OSPEDALE « LUINI CONFALONIERI » DI LUINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Luino (Varese)

(12/S)

OSPEDALI RIUNITI DI SANREMO E BUSSANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di urologia;

un posto di primario di odontostomatologia ad indirizzo ortognadontico;

due posti di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di gastroenterologia;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di oculistica;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di laboratorio analisi;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di aiuto di laboratorio analisi addetto al centro trasfusionale;

un posto di assistente di gastroenterologia addetto alla divisione di medicina generale;

due posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di urologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

tre posti di assistente pediatra;

un posto di assistente di oculistica;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di neurologia;

due posti di assistente di radiologia;

un posto di assistente di laboratorio analisi;

quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione;

tre posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Sanremo (Imperia).

(5/S)

OSPEDALE « LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E F. TEOTINO » DI LOCRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di ortopedia addetto alla sezione di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente di chirurgia;

due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Locri (Reggio Calabria).

(7/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di assistente di pediatria addetto alla divisione di patologia neonatale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria addetto alla divisione di patologia neonatale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(1/S)

OSPEDALE « A. M. SGOBBA » DI NOCI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto concorso pubblico, per esami e per titoli ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Noci (Bari).

(2/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorso ad un posto di primario della divisione di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(3/S)

OSPEDALE CIVILE DI NISCEMI

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Niscemi.

(4/S)

R E G I O N I

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1979, n. **38.**

Gestione diretta del servizio di informatica regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 7 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la gestione del servizio di informatica, la Regione istituisce, nell'ambito del dipartimento programmazione di cui all'art. 14 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, l'ufficio « Centro elaborazione dati », con le seguenti attribuzioni:

realizza l'ammodernamento delle strutture amministrative e tecniche della Regione (mediante elaborazione elettronica dei dati), sviluppando procedure finalizzate a una gestione ottimale dei servizi;

coordina il trattamento delle informazioni relative ai fenomeni economici e sociali del territorio e ne cura la memorizzazione, al fine di creare un'unica banca dei dati per la costituzione di un sistema informativo regionale integrato;

fornisce agli enti pubblici e agli organismi economici e sociali della Regione informazioni di carattere legislativo, economico, sociale e amministrativo anche attraverso collegamenti a distanza via terminali;

cura la crescita e l'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze sulle tecniche gestionali e sullo sviluppo dei sistemi informativi, per evitare i fenomeni di absolescenza propri di questo particolare settore.

Art. 2.

Il comitato tecnico della programmazione, di cui all'art. 12 della legge regionale 3 febbraio 1978, n. 7, integrato dal responsabile del centro elaborazione dati e dal responsabile dell'ufficio del piano:

predispone entro il 30 settembre il piano annuale di attività, formulato sulla base delle indicazioni espresse dalla giunta regionale, ed individua le procedure di automazione delle attività interne dell'amministrazione regionale, ricercando le interrelazioni esistenti tra le singole procedure e la pianificazione economica regionale;

predispone, altresì, annualmente un organico documento sullo stato di attuazione del sistema informativo regionale e sul programma di sviluppo di esso.

Art. 3.

Per la finalità di cui al precedente art. 1 la Regione bandisce pubblici concorsi per titoli ed esami per l'assegnazione del direttore del centro, e dei tecnici analisti, programmatori, operatori e perforatori occorrenti per l'espletamento del servizio, nonchè dei tecnici per le apparecchiature ausiliarie (scarbonatrici, taglierine elettroniche ecc).

A tale scopo, la tabella organica del personale è incrementata dei seguenti posti:

nella qualifica di responsabile di ufficio: posti n. 1;
nella qualifica di funzionario: posti n. 10;
nella qualifica di collaboratore: posti n. 15;
nella qualifica di assistente: posti n. 30;
nella qualifica di operatore: posti n. 2.

Art. 4.

Per l'espletamento dei concorsi di cui al precedente art. 3 si osserveranno le norme dell'art. 28 e seguenti della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 e del vigente regolamento per lo espletamento dei concorsi di assunzione all'impiego presso la Regione.

I vincitori dei singoli concorsi saranno inquadrati nelle seguenti qualifiche funzionali del ruolo del personale della Regione:

nella qualifica di responsabile di ufficio: il direttore del centro;

nella qualifica di funzionario: i tecnici analisti;

nella qualifica di collaboratore: i tecnici programmatori;

nella qualifica di assistente: i tecnici operatori e perforatori;

nella qualifica di operatore: i tecnici addetti alle apparecchiature ausiliarie.

Art. 5.

Al personale esterno inquadrato ai sensi del precedente art. 4 compete il trattamento economico di cui agli articoli 97 e 98 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

Per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza si applicano allo stesso personale gli articoli 100 e seguenti della medesima legge regionale e successive modificazioni.

Art. 6.

Ai dipendenti addetti ai servizi di informatica regionale compete per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso aggiuntivo pari a L. 400 l'ora.

Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso aggiuntivo di L. 2.700 per prestazioni di durata superiore alla metà dell'orario di turno e di L. 1.350 per prestazioni di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.

Art. 7.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, presuntivamente valutabile per l'esercizio in corso in lire 345.000.000 annue, farà carico al cap. 350 del bilancio 1979, con prelievo di pari somma dal cap. 790.

Art. 8.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 3 novembre 1979

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1979, n. 39.

Disciplina e regolamentazione dell'attività venatoria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 7 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

La Regione disciplina l'attività venatoria per la protezione biologica ed ecologica della natura in attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

La fauna selvatica costituisce bene ambientale e viene tutelata per la salvaguardia della sua presenza ed equilibrio biologico in armonia con l'ambiente di cui essa fa parte.

Il rispetto e la difesa di questo ambiente e del suo equilibrio biologico e naturale sono il principio posto a fondamento della presente legge, per l'interesse della comunità.

La Regione assume idonee iniziative per la conservazione e l'incremento del patrimonio faunistico regionale.

Art. 2.

Fauna selvatica e specie tutelate

La fauna selvatica regionale è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale.

Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale. Sono particolarmente protette le seguenti specie: aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci di Abruzzo e altri ungulati di cui la Regione ai sensi del successivo art. 24 vieti l'abbattimento. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.

Art. 3.

Comitato tecnico regionale

Presso il dipartimento dell'agricoltura e delle foreste della Regione è costituito un comitato tecnico venatorio regionale, con potere consultivo, composto:

1) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato in qualità di presidente;

2) da un rappresentante delle comunità montane designato dall'UNICEM;

3) da un rappresentante per ciascuna amministrazione provinciale;

4) da sei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute da ripartirsi in maniera proporzionale al numero degli iscritti; deve essere comunque garantita la presenza di almeno un rappresentante per ogni organizzazione, che dimostri di avere un numero di iscritti non inferiore ad 1/15 del totale dei cacciatori residenti nel territorio regionale, in osservanza al punto *C*), secondo comma, dell'art. 29 della legge n. 968 del 23 dicembre 1977;

5) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali e sindacali regionali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;

6) da un rappresentante per ciascuno degli enti e delle associazioni naturalistiche e protezionistiche regionali più rappresentati;

7) da un rappresentante dell'E.N.C.I. (Ente nazionale cinofili italiani).

Il comitato è costituito con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura e sulla base delle designazioni e delle revoche delle varie organizzazioni o associazioni.

Il comitato elegge nel suo seno il vice presidente scelto fra i rappresentanti dei cacciatori.

Le designazioni di cui al secondo comma devono pervenire al presidente della giunta regionale entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il presidente stesso provvede alle nomine tenuto conto delle designazioni pervenute.

Al comitato spetta il compito di formulare parere nei casi previsti dalla presente legge, nonchè di dare direttive per il coordinamento e il controllo in materia di piani venatori, di gestione sociale del territorio e di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Il comitato ha anche il compito di promuovere iniziative per il coordinamento delle attività e di calendari venatori su aree interregionali omogenee.

Svolge le funzioni di segretario del comitato un dipendente della Regione nominato dal presidente della giunta regionale, sentito l'assessore per l'agricoltura.

Il comitato si riunisce di norma una volta ogni trimestre e ogni qualvolta ne è fatta richiesta scritta e motivata da parte di un terzo dei suoi componenti o dal presidente della giunta regionale.

Un membro decade se, senza giustificato motivo, manca a tre riunioni consecutive o a più della metà delle riunioni tenute nell'anno solare.

Il comitato deve essere costituito entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica sino al rinnovo del consiglio regionale.

I componenti designati possono essere confermati per non più di una volta.

La Regione comunica al comitato il calendario regionale ed eventuali regolamenti relativi all'intera annata venatoria.

Titolo II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO STRUTTURA ORGANIZZATIVA - TUTELA DELLA FAUNA

Art. 4.
Funzioni amministrative

La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di caccia mediante delega alle province.

Art. 5.
Esercizio delle funzioni delegate

Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, gli enti delegati possono avvalersi delle consultazioni delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni naturalistiche esistenti in loco, di esperti di scienze naturali (zoologi ed ecologi) e delle categorie agricole interessate, ovvero possono costituire apposite commissioni che siano comunque rappresentative dei predetti organismi.

Art. 6.
Piani regionali

Per gli interventi nel settore della caccia la Regione predisporrà piani annuali o pluriennali che prevedano:

a) oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica;

b) zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della selvaggina, al suo irradiamento nelle zone circostanti e alla cattura della medesima per il ripopolamento;

c) centri pubblici di produzione di selvaggina anche allo stato naturale;

d) centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, rigorosamente regolamentati e controllati dalla Regione organizzati in forma di azienda ove è vietato l'esercizio della caccia;

e) zone di addestramento cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina naturale; la gestione di tali zone può essere affidata ad associazioni venatorie o cinofile;

f) norme che prevedano e regolamentino gli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi, singoli o associati, che si impegnino al ripristino e alla salvaguardia dell'ambiente e alla produzione di selvaggina;

g) norme che fissino i criteri per la determinazione degli indennizzi in favore dei conduttori dei fondi, per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della selvaggina nei terreni utilizzati per gli scopi di cui ai punti *a*) e *d*).

Le zone di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) saranno possibilmente delimitate da confini naturali e indicate da apposite tabelle, esenti da tasse, a cura della Regione o degli enti locali, per le competenze proprie o delegate.

Dette zone non possono essere, complessivamente, inferiori a un ottavo nè superiore a un quarto del territorio agrario forestale di ciascuna provincia.

Le zone di cui al punto *d*) devono essere delimitate da tabelle perimetrali, secondo le disposizioni impartite dalla Regione che fisserà, altresì, l'ammontare delle tasse dovute in conformità dell'art. 39.

La Regione, per la costituzione delle zone di cui ai punti *a*), *b*) e *c*), può chiedere l'uso di terreni di proprietà o in gestione dello Stato e di enti pubblici territoriali.

La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato nei punti *a*), *b*) e *c*) deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicata nelle forme consuete.

Avverso tale deliberazione i proprietari o conduttori interessati possono produrre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla Regione, entro sessanta giorni dalla notificazione.

Decorso il suddetto termine, la Regione, ove sussista il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento, e cattura, decidendo anche sulle opposizioni presentate, e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie.

Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso che non sia stata presentata formale opposizione.

La Regione, in via eccezionale e in vista di particolari necessità faunistiche, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

I piani annuali o pluriennali vengono redatti dalla giunta e approvati dal consiglio regionale tenuto conto delle proposte avanzate dagli enti delegati e sentito il parere del comitato tecnico consultivo regionale.

Art. 7.
Tabelle perimetrali

I confini delle zone aventi destinazione e modalità d'uso diverso da quelle del territorio libero devono essere delimitati a cura dell'ente delegato con tabelle perimetrali di colore giallo recanti la scritta « zona di ripopolamento e cattura - divieto di caccia » ai sensi della legge vigente, apposte lungo tutto il perimetro del territorio, e in particolare modo su ogni strada di accesso, su pali o alberi ad altezza possibilmente superiore ai due metri e a non più di quattro metri a una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e comunque in modo che le due tabelle contigue siano visibili.

Le tabelle devono essere collocate anche all'interno della zona, ovunque se ne ravvisi l'opportunità.

Quando si tratta di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua le tabelle possono essere collocate su natanti ancorati al fondo e devono emergere almeno 50 centimetri dal livello dell'acqua.

Se la zona è delimitata da un corso d'acqua il tabellamento dovrà avvenire al limite del greto sulla riva opposta a quella compresa nel territorio vincolato.

Le tabelle debbono avere dimensioni non inferiori a centimetri 30 × 25 ed essere fatte di materiale, comprese le scritte, non facilmente deteriorabile e resistente alle intemperie; inoltre debbono essere mantenute in buon stato di conservazione e di leggibilità.

Le tabelle perimetrali che verranno apposte nelle zone delimitate sono esenti da ogni tassa.

E' vietata l'apposizione abusiva di tabelle o su una estensione maggiore di quella prevista o non rispondente alle caratteristiche prescritte.

Art. 8.
Zona di ripopolamento

La zona di ripopolamento e cattura è lo strumento di base della programmazione regionale in materia di produzione e di ripopolamento della fauna selvatica.

Essa viene istituita e gestita con la partecipazione diretta dei cacciatori, nonché dei produttori e dei lavoratori agricoli direttamente interessati, secondo le norme della presente legge.

Art. 9.
Istituzione e finalità della zona di ripopolamento

La zona di ripopolamento e cattura è istituita dalla giunta regionale di propria iniziativa o su proposta degli enti delegati territorialmente interessati, sentito il comitato tecnico regionale di cui all'art. 3.

La zona di ripopolamento e cattura ha i seguenti fini:

1) migliorare le condizioni per la sosta e la riproduzione naturale della selvaggina migratoria e stanziale;

2) fornire, mediante cattura, la selvaggina per il rinsanguamento e l'impianto di altre zone e oasi di protezione e per il ripopolamento dei terreni aperti alla caccia;

3) favorire l'irradiamento della selvaggina nei territori circostanti.

L'estensione di ogni zona di ripopolamento non deve essere inferiore a ettari 200 e superiore a ettari 2000.

Il provvedimento di istituzione ha la validità di anni sei e può essere rinnovato alla scadenza per uguali periodi.

La delibera di istituzione della zona di ripopolamento e cattura è resa nota mediante avviso ai cittadini a mezzo di manifesti da affiggere nel territorio interessato nonchè nelle località circostanti.

Nel manifesto deve essere indicato:

a) il perimetro e la estensione del territorio dove la caccia dovrà essere vietata;

b) il termine di durata della zona;

c) le finalità tecniche di protezione e di produzione;

d) i modi secondo cui, entro sessanta giorni dalla data del manifesto, i cittadini possono esprimere le proprie osservazioni alla proposta di istituzione;

e) le località di residenza dei cacciatori che possono partecipare alla elezione degli organi di gestione.

Nella deliberazione di istituzione, oltre ai dati di cui ai punti *a*), *b*) *c*), ed *e*) del comma precedente, devono essere indicati:

la data entro la quale deve essere nominata la commissione di gestione di cui al successivo art. 13;

il piano dei ripopolamenti iniziali;

le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza e la protezione delle colture agricole.

Alla deliberazione deve essere allegata una planimetria della zona.

L'ampliamento o la riduzione della zona di ripopolamento avviene con la procedura prevista per la sua istituzione.

Art. 10.

Procedure per il rinnovo e la revoca della zona di ripopolamento

Il rinnovo o la revoca della zona di ripopolamento avviene con deliberazione motivata della giunta regionale da adottarsi almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, e con la stessa procedura di cui all'art. 9.

Art. 11.

Pubblicità delle deliberazioni

Le deliberazioni di istituzione, di rinnovo, di ampliamento, di riduzione o revoca delle zone di ripopolamento devono essere pubblicate, oltre che nel Bollettino ufficiale della Regione, nello albo pretorio dei comuni interessati.

Tali provvedimenti, espletate le procedure previste, dopo la approvazione dei competenti organi di controllo, divengono esecutivi e sono definitivi.

Art. 12.

Prelievi di selvaggina

Prima della scadenza del termine di durata della zona di ripopolamento sulla base del programma predisposto dalla Regione, gli enti delegati dispongono il prelievo, a scopo di ripopolamento, della selvaggina di cui sia possibile la cattura senza arrecare danno alle colture.

Art. 13.

Commissione di gestione della zona di ripopolamento e cattura

Ogni zona di ripopolamento è gestita, sulla base del programma di produzione della selvaggina, di cui all'art. 9, da una commissione composta da:

a) un rappresentante dell'ente delegato competente per territorio con funzioni di presidente;

b) quattro rappresentanti dei produttori e dei lavoratori agricoli, designati dalle associazioni maggiormente rappresentative in riferimento alle forme di conduzione esistenti nella zona;

c) cinque rappresentanti dei cacciatori, designati dalle associazioni riconosciute.

La commissione viene nominata dall'ente delegato di norma nei sessanta giorni successivi alla data della istituzione della zona.

I componenti della commissione di gestione, rappresentanti dei cacciatori e dei produttori agricoli, devono essere scelti preferibilmente tra persone che risiedono all'interno della zona di ripopolamento e cattura nelle località indicate a norma della lettera *e*) dell'art. 9.

Tutti i componenti della commissione durano in carica per il periodo della durata delle zone di ripopolamento e cattura e sono confermati per una sola volta.

Alle riunioni della commissione partecipa, a titolo consultivo, il personale tecnico regionale e degli enti delegati, addetto alla caccia.

La surrogazione dei componenti dimissionari o comunque resisi indisponibili viene fatta dall'ente delegato su proposta dell'ente che li ha designati.

Alla scadenza del mandato la commissione continua a svolgere le sue funzioni sino a quando non sia stato effettuato il rinnovo delle cariche. Le prestazioni dei componenti della commissione sono volontarie e gratuite.

Art. 14.

Poteri della commissione di gestione

Nel territorio di competenza la commissione decide e partecipa alle attività inerenti al ripopolamento, al rinsanguamento, alla cattura della selvaggina stanziale, alla protezione delle colture agricole, dei nidi, e della selvaggina in genere, alla difesa dello equilibrio biologico, alla valutazione dei danni, alla formazione dei programmi di incremento faunistico; controlla il servizio locale del personale addetto alla vigilanza venatoria della zona.

Il personale tecnico regionale e degli enti delegati della caccia collabora con la commissione di gestione.

La commissione informa del proprio operato l'assemblea dei cacciatori, dei produttori e lavoratori agricoli almeno una volta all'anno e presenta all'ente delegato competente per territorio, che li trasmette alla Regione, i dati essenziali della gestione.

L'assemblea di cui al terzo comma può essere sempre convocata su richiesta di almeno un terzo dei componenti la commissione di gestione.

La commissione non ha la gestione diretta dei fondi.

Art. 15.

Poteri dei componenti della commissione di gestione

I membri della commissione di gestione hanno il potere di presentare all'ente delegato competente, rapporti a carico di coloro che, nella zona di ripopolamento di loro competenza e nei terreni adiacenti, trasgrediscono le disposizioni della presente legge anche in riferimento a quanto disposto dall'articolo 1.

Art. 16.

Compiti della Regione in materia di ripopolamento e oasi di protezione

La Regione, in base al piano di programmazione di cui all'art. 6 provvede:

a) alla istituzione, al rinnovo, alla ristrutturazione delle zone di ripopolamento e a tutti gli adempimenti inerenti alla loro gestione tecnico-economica;

b) alla determinazione dei quantitativi e delle specie di selvaggina da catturare nelle zone di ripopolamento nonchè della località nelle quali deve esserne effettuata l'immissione a scopo di ripopolamento venatorio;

c) alla organizzazione delle catture di selvaggina stanziale;

d) alla organizzazione degli interventi per la protezione delle colture agricole, alla definizione e alla liquidazione dei danni.

Art. 17.

Organi regionali

La giunta regionale sovraintende al coordinamento e al controllo in materia di ripopolamento.

Le persone chiamate a far parte dei vari organismi operanti per la caccia, se non sono dipendenti regionali, non possono essere nominati in più di un organismo.

Art. 18.

Costituzione delle oasi di protezione

La giunta regionale, sentiti il comitato tecnico regionale e gli enti delegati, i comuni interessati, di propria iniziativa o su proposta di uno dei predetti organismi, può istituire oasi di protezione della fauna in tutti i casi in cui se ne ravvisi la necessità per fini di particolare interesse faunistico a tutela di specie rare o in estinzione, per esigenze di immediato intervento oppure in località di interesse turistico per l'integrità dello ambiente.

Art. 19.

Centri pubblici di riproduzione

Nei terreni di proprietà regionale, provinciale e comunale possono essere istituiti centri pubblici di produzione di selvaggina anche allo stato naturale.

Apposito regolamento regionale ne fisserà le norme istitutive ed i criteri di funzionamento, economici e amministrativi.

Art. 20.

Gestione sociale del territorio

La Regione in attuazione dell'art. 15 della legge n. 968 del 23 dicembre 1977 e nel quadro della programmazione faunistica-venatoria, al fine di favorire un esercizio venatorio ecologicamente composto, per uso razionale del territorio e per una migliore tutela della fauna selvatica, oltre che per la massima partecipazione delle categorie sociali interessate alla gestione dell'ambiente, stabilisce la costituzione di aree faunistiche a gestione sociale della caccia.

La Regione stabilisce, altresì, nella misura max del 30% la superficie agro-forestale per ciascuna provincia da destinare ai territori a gestione sociale e regolamenta i modi di gestione e di accesso dei cacciatori.

La Regione autorizza gli organi di gestione ad esigere un contributo fiunanziario di partecipazione alle spese per tutti i cacciatori ammessi, da valutare in relazione alle spese sostenute e programmate.

Le somme derivanti dai permessi di accesso debbono essere destinate esclusivamente alle spese di ripopolamento, di vigilanza ed attrezzatura delle zone stesse.

Ogni area faunistica ha una estensione non inferiore a 3000 ettari e non superiore a 10.000 ettari, aventi superficie continua; ciascuna zona non può avere rapporti di continuità territoriale con le altre e può interessare il territorio di uno o più comuni.

Esse sono delimitate da tabelle perimetrali secondo quanto prescritto dalla presente legge.

All'interno di ciascuna zona devono essere delimitate una o più aree destinate a rifugio della selvaggina ed in cui vi è divieto assoluto di caccia; la superficie complessiva di tali aree non deve essere inferiore ad un quindicesimo della zona stessa.

La vigilanza deve essere garantita ed efficace.

L'esercizio della caccia nelle zone è regolata in rapporto alla consistenza delle popolazioni di selvaggina presenti nel territorio e nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dalla presente legge.

Le province interessate hanno potere di vigilanza e controllo sulla regolarità della gestione delle aree faunistiche comprese nel territorio.

Titolo III

ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art. 21.

Nozione di attività venatoria e mezzi di caccia

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, di animali o di arnesi a ciò destinati.

E' considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa delle medesime per abbatterla o catturarla.

Ogni altro modo di abbattimento o di cattura è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

La caccia è consentita con l'uso di fucile: con canna ad anima liscia a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di tre colpi, di calibro non superiore al 12, nonchè della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e uno o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi e con l'arco.

Sono vietate le armi ad aria compressa o altri gas compressi.

Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo ed i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

E' vietato usare: richiami vivi di qualsiasi specie, richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o similare.

E' vietata la pastura alle tortore o ad altra selvaggina allo scopo di catturarle o ucciderle più agevolmente.

E' vietato l'uso di sostanze chimiche e non, che possono riuscire letali per la selvaggina o inebrianti, l'uso di materiali esplodenti.

Art. 22.

Caccia controllata

Il territorio regionale è sottoposto a regime gratuito di caccia controllata.

Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazione di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna specie indicata nell'art. 23 tenuto conto, sia per il territorio libero che per le zone a gestione sociale, di un armonico ed equilibrato rapporto cacciatori-territorio, tendente alla salvaguardia della selvaggina e delle altre finalità di cui all'art., 1, sentito in merito il parere dell'Istituto di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

Per la gestione tecnico-amministrativa e controllo della caccia in terreno libero la Regione e gli organi delegati, si avvalgono della partecipazione e collaborazione delle associazioni dei cacciatori di ogni provincia.

Titolo IV

SPECIE CACCIABILI - CONTROLLO DELLA FAUNA
PERIODI DI CACCIA - CUSTODIA DEI CANI

Art. 23.

Specie cacciabili

E' vietato, ai fini della presente legge:

abbattere, catturare, detenere o commercializzare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana.

E' fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia e per periodi sotto specificati:

1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre:

quaglia (*Coturnix coturnix*);
tortora (*Streptopelia turtur*);
merlo (*Turtur merula*);

2) specie cacciabili dal 18 agosto alla fine di febbraio:

germano reale (*Anas platyrhynchos*);
folaga (*Fulica atra*);
gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);

3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo:

passero (*Passer italiae*);
storno (*Sturnus vulgaris*);
porciglione (*Rallus acquaticus*);
alzavola (*Anas crecca*);
canapiglia (*Anas strepera*);
fischione (*Anas penelope*);
codone (*Anas acuta*);
marzaiola (*Anas querquedula*);
mestolone (*Anas clypeata*);
moriglione (*Aythya ferina*);
moretta (*Cappella gallinago*);
colombaccio (*Columba palumbus*);
frullino (*Lymocryptes minimus*);
beccaccino (*Cappella gallinago*;
chiurlo (*Numenius arquata*);
pittima minore (*Limosa lapponica*);
pettegola (*Tringa totanus*);
donnola (*Mustela nivalis*);
volpe (*Vulpes vulpes*);
piviere (*Charadrius apricarius*);
combattente (*Philomahus pugnax*);

4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

mammiferi:

coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
lepre comune (*Lepus euripaeus*);

uccelli:

coturnice (*Alectoris graeca*);
starna (*Perdix perdix*);
fagiano (*Phasianus colchicus*);

5) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio:

beccaccia (*Scolapax rusticola*);

6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 marzo:

allodola (*Alauda Arvensis*);
cesena (*Turdus pilaris*);
tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
tordo sassello (*Turdus iliacus*);
taccola (*Coloeus monedula*);
pavoncella (*Vanellus venellus*);

7) specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio:

cinghiale.

In terreno aperto alla caccia la selvaggina appartiene a chi la uccide o palesemente la ferisce o la cattura nel rispetto delle norme di legge; peraltro essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata finchè non ne abbandoni l'inseguimento.

Art. 24.

Controllo della fauna

La Regione può vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui all'art. 23 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

La Regione provvede inoltre al controllo delle specie di cui all'art. 23 autorizzandone l'abbattimento nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico e alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale, nonché nei fondi chiusi di cui all'art. 33.

Tale controllo deve, comunque, essere attuato con mezzi selettivi e da parte di persone nominativamente indicate, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Art. 25.

Controllo sanitario della selvaggina da ripopolamento

La selvaggina proveniente da allevamenti, quando non sia accompagnata da certificato sanitario, prima di essere liberata, deve essere soggetta a preventivo controllo dei competenti servizi veterinari al fine di impedire la diffusione di malattie infettive.

La selvaggina rinvenuta in campagna o in stato fisico anormale, deve essere consegnata all'autorità sanitaria per il controllo.

Copia dei referti deve essere trasmessa agli enti delegati territorialmente competenti.

In caso di epizoozia, gli enti delegati, sentiti gli organi venatori territorialmente competenti, nonchè il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, d'intesa con il veterinario provinciale deliberano gli interventi da adottarsi a salvaguardia del patrimonio faunistico.

Delle decisioni assunte viene data comunicazione al comitato regionale per la caccia.

Art. 26.

Introduzione di selvaggina dall'estero

L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purchè corrispondente alle specie già presenti sul territorio regionale, può effettuarsi soltanto a scopo di ripopolamento e di rinsanguamento.

E' vietato introdurre nel territorio regionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici o di circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali ed amatoriali.

Le autorizzazioni per le attività di cui al primo comma o per eventuali deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dai competenti organi dello Stato.

Art. 27.

Calendari e regolamenti venatori regionali

La Regione pubblica, entro il 15 giugno di ogni anno, il calendario regionale ed eventuali regolamenti relativi alla intera annata venatoria per i periodi e per le specie previste dall'articolo 23. Il numero delle giornate di caccia non può superare quelle di tre settimanali, escludendo il martedì e il venerdì nei quali, in ogni caso, è sospeso l'esercizio della caccia.

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole e fino al tramonto.

Non è consentita la posta alla beccaccia. Non è consentita altresì, la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

Titolo V

GESTIONE DEL TERRITORIO - DIVIETI

Art. 28.

Bandite regionali

Al fine di ristabilire l'equilibrio ambientale ecologico, i terreni del demanio regionale, quando presentino favorevoli condizioni d'ambiente debbono essere costituiti in bandite regionali destinate a compiti di protezione sperimentazione e irradiamento della fauna selvatica.

I terreni del demanio regionale, quando non vengono istituiti in bandite, possono essere destinati a zone di ripopolamento, oasi di rifugio oppure possono venire aperti all'esercizio venatorio.

Le bandite regionali possono comprendere o essere costituite anche su terreni di proprietà privata o di enti pubblici osservando le procedure di cui all'art. 6 della presente legge.

I terreni vincolati a riserva naturale, così come previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, vengono sempre costituiti in bandite regionali.

Art. 29.

Appostamenti fissi e temporanei

Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli in muratura o altra materia solida (metallo, legno, materie plastiche e simili) comunque approntati per essere usati, a più riprese, durante la stagione venatoria. Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tini, imbarcazioni, zattere ancorate e simili, usati in corsi e specchi d'acqua naturali o artificiali, nonchè ai margini degli stessi.

Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei. Detti appostamenti temporanei, qualora interessino terreni sui quali vi sia attività agricola o necessitano di preparazione di sito, sono soggetti a consenso verbale del conduttore del terreno, il quale può chiedere la rimozione dell'appostamento al termine della giornata di caccia.

In ogni appostamento non possono essere presenti più di tre persone per cacciare. Ogni appostamento può essere costituito da un solo impianto.

Per motivi di sicurezza è obbligatoria la presenza di tabelle che segnalano la presenza dell'appostamento fisso recanti la dicitura «appostamento fisso di caccia», sistemate intorno all'appostamento secondo quanto previsto all'art. 7.

E' vietata l'apposizione di tabelle per la delimitazione della «zona di rispetto».

E' proibita la caccia a meno di metri 150 dagli appostamenti autorizzati e tabellati, quando gli stessi sono in corso di effettivo esercizio.

La distanza minima fra appostamenti contigui è di metri 300.

Gli appostamenti non possono essere realizzati a distanza minore di metri 400 da oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri di produzione di selvaggina, zone a gestione sociale.

Gli appostamenti sia fissi che temporanei non possono essere sistemati a meno di metri 1000 da valichi montani.

Gli appostamenti, fissi o temporanei, sono destinati solo alla caccia alla selvaggina migratoria; è vietato, in ogni caso, utilizzarli per la caccia alla selvaggina stanziale.

Il numero e la dislocazione degli appostamenti non deve essere tale da portare pregiudizio all'esercizio venatorio degli altri cacciatori.

Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso scritto del proprietario e del conduttore del fondo, lago e stagno privato, oltre al parere del comitato tecnico regionale. Il permesso è soggetto al pagamento di una tassa, come da tabella *A*) allegata.

Ogni cacciatore non può ottenere più di una autorizzazione di appostamento nella regione.

Il permesso è personale e non è cedibile; il titolare può invitare nell'appostamento altri due cacciatori.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'ente delegato competente entro il 30 aprile e il rilascio avviene improrogabilmente, in caso di concessione, entro il luglio successivo.

Gli appostamenti fissi sono soggetti a tassa come da tabella *A*) allegata.

Art. 30.

Zone addestramento cani - Prove di riporto

L'addestramento e l'allevamento dei cani avviene nelle zone a ciò esclusivamente e stabilmente destinate e regolamentate. Le associazioni di cacciatori e quelle cinofile, nel periodo in cui la caccia non è consentita, possono chiedere agli enti delegati competenti di delimitare zone temporanee di addestramento e allevamento dei cani da ferma su terreni non sottoposti ai vincoli previsti dall'art. 6 e dalle leggi dello Stato. Dette associazioni, allegata alla richiesta, devono proporre il regolamento della gestione.

Gli enti delegati competenti possono concedere l'autorizzazione richiesta fissandone la durata. Stabiliscono, inoltre il regolamento di esercizio e le misure per la salvaguardia dei nidi, dei nuovi nati e delle colture agricole.

Il provvedimento di autorizzazione può consentire, altresì, che in detti terreni siano effettuate prove di riporto con quaglie allevate in cattività.

L'autorizzazione è subordinata al consenso dei proprietari e dei conduttori dei terreni.

Le irregolarità e gli abusi commessi nella gestione di tali campi comportano la revoca dell'autorizzazione.

Dette zone debbono essere delimitate con tabelle bianche, collocate alla distanza di 50 metri le une dalle altre, recanti la scritta «zona di addestramento cani - autorizzata ai sensi della legge vigente».

La gestione delle zone di addestramento e allevamento è affidata agli enti delegati e può essere effettuata dalle associazioni di cacciatori, fra loro allo scopo consorziate, e da quelle cinofile che hanno ottenuto l'autorizzazione.

Durante l'esercizio dell'addestramento e dell'allevamento deve essere assicurata la presenza nella zona di almeno una guardia giurata.

Dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale è vietato l'uso del cane da seguito e assimilati a eccezione di quanto previsto dalla legge e regolamenti per la caccia alla volpe e ad altri animali che si rendano nocivi.

Tutti i cacciatori possono accedere alle zone di addestramento e allevamento a parità di diritti e di obblighi.

Art. 31.
Gare per cani in zone di ripopolamento

Su richiesta delle associazioni provinciali e regionali dei cacciatori e dei cinofili, gli enti delegati, sentita la commissione di gestione interessata, possono autorizzare, in periodo di divieto di caccia, gare per cani da ferma nelle zone di ripopolamento o in terreno non vincolato agli effetti della presente legge, stabilendo le misure per la salvaguardia della selvaggina e delle colture agricole.

La gestione delle gare è affidata alle associazioni venatorie, fra loro allo scopo consorziate, e a quelle cinofile.

Art. 32.
Custodia dei cani

I cani di qualsiasi razza trovati a vagare nelle campagne, in tempo di divieto, devono essere possibilmente catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo nel quale ne è permesso l'uso, la cattura deve avere luogo solo quando non siano accompagnati o non si trovino sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore.

I cani trovati nelle oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, nelle bandite regionali, centri pubblici e privati di produzione di selvaggina, zone di rifugio o comunque in aree con divieto di caccia, per la salvaguardia della selvaggina presente, devono essere possibilmente catturati; essi possono essere uccisi solo nelle ore notturne quando arrechino danno reale alla selvaggina e sempre che non ne sia possibile la cattura né il riconoscimento.

I cani catturati devono essere dati in custodia all'autorità venatoria o all'organo locale di polizia oppure alla sede delle associazioni venatorie esistenti.

I cani catturati in aree vietate alla caccia, per la salvaguardia della selvaggina, possono essere trattenuti dai responsabili delle aree stesse, che daranno comunicazione alla autorità venatoria regionale.

Il proprietario o il possessore del cane catturato, per ottenere la restituzione, deve rimborsare a chi ha provveduto alla custodia, le spese di mantenimento nella misura di lire duemila per giorno.

Trascorsi trenta giorni dalla contestazione della trasgressione se il proprietario del cane non si sia presentato o non abbia assolto ai suoi obblighi di legge, e trascorso altrettanto tempo se il trasgressore sia sconosciuto, il cane rimane di proprietà di chi ha provveduto alla sua custodia che può disporne liberamente.

Un cane è considerato vagante quando esso batte la campagna per proprio conto, fuori dalla sfera di controllo del padrone e del possessore e quando arreca provato danno alla selvaggina e alle coltivazioni in atto.

I cani da guardia alle abitazioni e al bestiame non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di metri 100 dalle abitazioni o dal bestiame; in ogni caso i proprietari o i possessori sono obbligati a fare in modo con idonee misure, che i cani non arrechino disturbo o danno alla selvaggina.

I cani da seguito, da tana e assimilati devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna, in tempo di divieto, devono essere tenuti a guinzaglio.

In caso di inosservanza delle precedenti disposizioni i cani saranno considerati vaganti e il proprietario o il possessore ne risponderà civilmente per i danni arrecati alla selvaggina e alle coltivazioni in atto.

Art. 33.
Fondi chiusi - Terreni in attualità di coltivazione

L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.

I fondi chiusi esistenti o che si intenderà istituire devono essere notificati all'ente delegato competente.

I proprietari o conduttori dei fondi di cui ai commi precedenti provvederanno ad apportare a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

L'esercizio venatorio è inoltre vietato, in forma vagante nei territori di attualità di coltivazione, secondo le disposizioni di legge regionali, che ne determinano, con apposito regolamento, i modi di individuazione e di salvaguardia, con particolare riferimento alle colture specializzate.

Sui fondi indicati nel presente articolo è concessa, su richiesta alla Regione dei proprietari o conduttori interessati, la cattura di selvaggina per la protezione delle colture, secondo norme stabilite dalla Regione medesima.

Art. 34.
Divieto dell'uccellagione - Cattura e utilizzazione di animali a scopo scientifico o amatoriale

E' vietato in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellagione (aucupio) ed è altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.

La Regione, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei giardini zoologici e dei parchi naturali il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie mammiferi e uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.

La Regione, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura e alla cessione per la detenzione, anche oltre i periodi consentiti, di specie di uccelli migratori da determinare fra quelle previste e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonchè per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.

La Regione può, inoltre, sentito l'Istituto nazionale di biologica della selvaggina, autorizzare, di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da istituti o laboratori scientifici pubblici o riconosciuti per le attività di inanellamento.

E' fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà a informare il predetto istituto.

La Regione può regolamentare e autorizzare gli allevamenti di:

a) ungulati, conigli selvatici, lepri, galliformi e anatidi a scopo alimentare e di ripopolamento;

b) mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica a scopo ornamentale e amatoriale.

I permessi e le autorizzazioni, di cui al comma precedente, devono essere rilasciati a persone nominativamente indicate.

Art. 35.
Altri divieti

E' vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive ;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali; nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione, nelle foreste demaniali e regionali, a eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio e all'allevamento della selvaggina secondo le disposizioni degli organi regionali; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi degli articoli 6 e 19;

c) l'esercizio venatorio ove siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile della autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purchè dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse.

d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o a posto di lavoro, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;

e) sparare da distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali, di funivie, filovie, altri trasporti a sospensione, di stabili, stazzi, recinti (intendendo per tali quelle aree recintate, di superficie limitate allo scopo di tenere raccolte in gruppo per custodia le mandrie e le greggi) e altre aree delimitate, individuate ai sensi del quarto comma dell'art. 33 e destinate al ricovero e alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche a piombo spezzato nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia; dalla presente legge portare le armi non spezzate (smontate) e non riposte in apposite custodie, all'interno di zone in cui vi è divieto di caccia e in periodi di divieto, fatta eccezione per gli agenti di vigilanza. E' consentito portare munizioni con piombo spezzato per tutto quanto concerne le manifestazioni sportive di gare su selvaggina di allevamento o per manifestazioni di tiro a volo;

g) cacciare a rastrello in più di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabilizzate da sommozzatore negli specchi d'acqua; è fatto divieto assoluto di usare, per scopo di caccia, nei corsi e negli specchi d'acqua qualsiasi forma di imbarcazione;

h) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti in movimento con o senza motore;

i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salve le disposizioni emanate con leggi o regolamenti regionali;

l) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'art. 34 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso;

m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi consentiti dalla presente legge;

n) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti la industria della pesca o della piscicoltura, nonchè nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse;

o) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

p) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche e bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda o dalla mano dell'uomo;

q) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

r) commerciare beccacce comunque confezionate nonchè uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia;

s) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi delle disposizioni della presente legge salva restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale.

Le competenti autorità territoriali possono vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.

E' altresì vietato:

arrecare turbativa al cacciatore impegnato all'inseguimento o alla battuta della selvaggina o al recupero di quella ferita;

cacciare selvaggina stanziale da ogni tipo di appostamento;

uccidere, ferire, catturare, vendere, o comunque mettere in commercio, o anche semplicemente detenere esemplari sia vivi che morti di aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, stambecchi e ungulati di cui sia vietato l'abbattimento;

favorire o comunque provocare la fuoriuscita di selvaggina dalle zone vietate o soggette al vincolo, comprese quelle a gestione sociale, allo scopo di facilitarne la cattura o l'uccisione fuori dei confini delle zone stesse.

Art. 36.
Carniere consentito

Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza di caccia, abbattere o catturare i seguenti capi di selvaggina:

a) selvaggina stanziale:

starne, fagiani, coturnice e lepre comune, tre capi complessivamente di cui una sola lepre e due sole starne;

b) selvaggina migratoria:

quaglie e tortore, venti capi complessivamente; merli e cesene, venti capi complessivamente;
trampolieri dieci capi;
palmipedi dieci capi;
colombacci e colombelle dieci complessivamente;
beccacce tre capi.

Per altre specie non indicate espressamente nel presente articolo, a eccezione delle starne, il numero dei capi abbattuti in una giornata da ciascun cacciatore non può superare il numero di venti complessivamente.

Titolo VI
CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art. 37.
Commissioni d'esami - Esami

Il presidente della giunta regionale istituisce in ciascun capoluogo di provincia una commissione di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

La commissione è formata;

dal presidente della provincia o da un suo delegato che la presiede;

da quattro a sei esperti di legislazione in materia di caccia, di zoologia, di agricoltura, di armi e comportamento venatorio, proposti dal presidente della provincia su designazione di una terna di nomi da parte delle associazioni venatorie;

da un funzionario della provincia con funzioni di segretario.

La commissione valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneità o non idoneità; in caso di idoneità il presidente della commissione rilascia il relativo attestato.

Coloro i quali non sono ritenuti idonei non possono, nuovamente, sostenere la prova di esami prima di tre mesi.

L'esame si articola in una prova teorica e una prova pratica. La prova teorica verte sulle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia;
c) armi e munizioni da caccia e loro uso;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.

La prova teorica è preliminare alla prova pratica.

La prova pratica riguarda la dimostrazione di conoscenza della struttura e funzionamento delle armi, del loro uso e maneggio riferiti anche a criteri di sicurezza oltre che venatori.

Con apposito regolamento la Regione stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami di abilitazione.

L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessario per il rilascio della prima licenza e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

Nei casi di rinnovo sia dopo la scadenza che dopo la revoca al lato della data va precisato se trattasi di primo rilascio o rinnovo.

Art. 38.
Tesserino regionale per la caccia

Chiunque intenda praticare un qualsiasi tipo di attività di caccia, deve essere in possesso del relativo tesserino di caccia, rilasciato gratuitamente dall'ente delegato.

Il rilascio del tesserino regionale è subordinato al possesso di valida licenza di porto d'armi per uso di caccia, rilasciato dalla competente autorità statale, e all'avvenuto versamento della tassa prescritta.

Per poter esercitare la caccia è altresì necessario essere in possesso del certificato attestante la stipulazione di contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per il capitale previsto dalle vigenti norme statali.

La licenza di porto d'armi per uso di caccia può essere rilasciata dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio dinanzi all'apposita commissione di cui all'art. 37.

Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito di certificato medico di idoneità rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico provinciale.

Il tesserino regionale per la caccia ha validità per una stagione venatoria, ed è sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia.

Il cacciatore di altre regioni che intenda praticare la caccia nella regione Basilicata, deve essere in possesso di valido tesserino regionale per la caccia rilasciato secondo le norme vigenti nella Regione di residenza.

L'abilitazione all'esercizio venatorio, conseguito in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1977, n. 968, da aspiranti cacciatori di età inferiore ai 18 anni, conferisce ai titolari dell'idoneità il diritto ad ottenere il tesserino regionale per la caccia senza obbligo di sostenere ulteriore prova d'esame.

Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza di caccia, il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se è accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

In caso di smarrimento o di deterioramento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto alle autorità di pubblica sicurezza competente e deve altresì essere in grado di esibire l'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale relativa all'abilitazione venatoria

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 39.

Tasse regionali in materia di caccia

La Regione, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui al precedente art. 37.

La tassa è soggetta a rinnovo annuale ed è fissata nella misura del 100 per cento delle tasse erariali corrispondenti. Il versamento è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale. Il richiedente la licenza di porto d'armi per uso di caccia deve comprovare l'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale.

Nel caso di diniego della licenza la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Gli appostamenti fissi, i centri privati di produzione di selvaggina e le riserve di caccia, fino alla loro scadenza, sono soggetti a tasse nella misura e con le modalità di cui alla tabella *A*).

Art. 40.

Ripartizione dei fondi delle tasse regionali per la caccia

L'ammontare annuale dei proventi delle tasse regionali per la caccia (abilitazione venatoria, tasse regionali, appostamenti fissi, centri privati di produzione selvaggina, riserve di caccia) e di altre somme comunque incamerate dalla Regione per motivi di caccia, costituiscono un fondo che finanzia: la realizzazione, il mantenimento, l'incremento dei piani agro-faunistici e le altre spese regionali in campo venatorio o comunque interessanti attività tecniche specifiche della caccia previste dalla presente legge (comprese le spese per il comitato tecnico regionale e per le commissioni di esami).

Entro il mese di marzo di ogni anno la giunta regionale ripartisce il fondo sentito il comitato tecnico venatorio regionale. Il 10 per cento di detto fondo è destinato alle associazioni venatorie regionali riconosciute sul piano nazionale, in proporzione delle consistenze numeriche degli iscritti sempre che i programmi svolti da ciascuna di esse nell'anno precedente corrispondano, in base al parere del comitato previsto dall'art. 3, ai compiti indicati dall'art. 44.

Art. 41.

Fondo per la tutela della produzione agricola

Per far fronte ai danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attività venatorie e costituito a cura della Regione un fondo regionale, al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'art. 39 della presente legge.

La Regione provvede, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma precedente, prevedendo per la relativa gestione un comitato composto da rappresentati delle organizzazioni agricole interessate più rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative.

Detto comitato viene nominato dal comitato tecnico regionale il quale ne sceglie i componenti fra i propri aventi le qualifiche di cui al comma precedente.

La consistenza dei danni è accertata dagli uffici del dipartimento agricoltura e foreste sentito l'interessato.

Titolo VIII

VIGILANZA VENATORIA E SUOI COMPITI

Art. 42.

Vigilanza venatoria

La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti venatori dipendenti dalla provincia ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza.

Detta vigilanza è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini delle norme di pubblica sicurezza.

Gli agenti venatori svolgono le funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale operano.

Agli agenti è vietata la caccia nell'ambito del territorio, in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono.

Gli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria.

Art. 43.

Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria

Per l'esercizio di vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza, del tesserino, dei permessi di caccia, delle polizze di assicurazione ed in genere di ogni autorizzazione, permesso od altro documento previsto dalla presente legge per l'esercizio delle attività da essa contemplate nonchè della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia.

In caso di contestazione di una delle infrazioni previste dalla presente legge, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono, nei casi previsti ai punti *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del successivo art. 46, al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e del richiamo vivo, e al sequestro della selvaggina, in tutti i casi previsti dal medesimo art. 45, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al trasgressore entro trenta giorni.

Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta.

In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione della persona cui è contestata la infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione.

Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopo di protezione della fauna e di ripopolamento.

Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.

Gli agenti venatori, che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denunzia, violazioni alle leggi sulla caccia, redigono verbali di riferimento nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore, e li trasmettono all'ente delegato ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

Inoltre, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente devono darne immediata notizia all'autorità territorialmente competente.

Titolo IX

ASSOCIAZIONI VENATORIE

Art. 44.

Riconoscimento e iscrizioni

Le associazioni venatorie sono libere.

Le associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere alla Regione di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purchè posseggano i requisiti seguenti:

a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere regionale, con adeguati organi territoriali;

c) dimostrino di avere nella regione un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei cacciatori regionali calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.

Le associazioni venatorie nazionali riconosciute in virtù di precedenti leggi dello Stato e che in base a tali leggi operano nel territorio della regione, sono considerate riconosciute quali associazioni venatorie regionali agli effetti della presente legge a datare dalla sua entrata in vigore.

Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il presidente della giunta regionale, sentito il comitato di cui all'art. 3, dispone con proprio atto la revoca del riconoscimento stesso.

La norma e la procedura del comma precedente si applicano anche alle organizzazioni di cui al terzo comma del presente articolo.

E' vietata l'iscrizione a più di una associazione venatoria.

Art. 45.

Compiti delle associazioni venatorie riconosciute

Le associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'art. 44, oltre agli altri compiti loro affidati dalla presente legge, provvedono:

a) a organizzare i cacciatori nel territorio della regione e a tutelarne i loro interessi;

b) a promuovere e diffondere tra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative e interventi;

c) ad assistere gli organizzatori con provvidenze tecniche;

d) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi e al comportamento in territorio di caccia;

e) a proporre alle autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie;

f) a curare l'aggiornamento professionale delle guardie volontarie venatorie.

Per attività tecniche specifiche preventivamente approvate dai competenti uffici regionali e per l'organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi e altre manifestazioni pubbliche effettuate per conto o in concorso della Regione, le associazioni venatorie di cui al presente articolo possono ricevere contributi appositamente deliberati dalla giunta regionale.

Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede con la istituzione di apposito capitolo nel bilancio regionale.

Titolo X

SANZIONI

Art. 46.

Sanzioni

Ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi statali vigenti in materia e fatta salva l'applicazione delle pene disposte per la violazione della legislazione sulle armi, per le infrazioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonché quelle previste dalla presente legge:

a) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 e la sospensione della concessione della licenza di caccia fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la esclusione definitiva della concessione della licenza;

b) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza avere contratto la polizza di assicurazione ai sensi delle disposizioni vigenti; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la revoca della licenza;

c) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno per chi esercita la caccia in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto di caccia; la pena è massima in caso di danno alla selvaggina stanziale. In caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza;

d) la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie di uccelli e mammiferi particolarmente protetti, dalla presente legge e da quella dello Stato;

e) la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 500.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia; la pena è massima quando si tratta di selvaggina stanziale. In caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a un anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza;

f) la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza, eccezion fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uccellagione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dal precedente art. 34;

g) la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della Regione di residenza;

h) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 per chi non provvede a effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

i) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisce il documento entro otto giorni;

l) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 per chi viola la disposizione di cui al precedente art. 34, quinto comma;

m) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000, per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dal precedente art. 26, primo e secondo comma, la selvaggina introdotta dall'estero o per chi introduce dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso art. 26 o per chi viola le disposizioni di cui all'art. 34, ultimo comma;

n) l'apposizione abusiva di tabelle o su una estensione maggiore di quella prescritta è punita con la sanzione da L. 40.000 a L. 100.000; non sono valide le tabelle non rispondenti alle caratteristiche previste;

o) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 per prelievo e detenzione di uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica; detenzione e commercio di esemplari presi con mezzi non consentiti o appartenenti a specie particolarmente protette; caccia senza permesso ove questo è previsto;

p) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 per addestramento di cani in zone e periodi non consentiti, appostamenti abusivi e non conformi; porto d'armi in modi, tempi e zone proibiti; caccia a rastrello in più di tre persone; turbative al cacciatore impegnato; caccia alla selvaggina stanziale dagli appostamenti; ove si favorisca la fuoriscita della selvaggina dalle zone vincolate per poterla cacciare; mancata custodia di cani;

q) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

Art. 47.

Sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia

Per la sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia, si applica quanto previsto dall'art. 33 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 48.

Norma finanziaria

I proventi derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in L. 300.000.000 saranno iscritti nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale a decorrere dall'esercizio finanziario 1980.

Ai relativi oneri, sempre a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, si farà fronte con le maggiori entrate di cui al comma precedente.

Nel bilancio per l'esercizio finanziario 1980, saranno istituiti i seguenti nuovi capitoli, i cui stanziamenti non potranno superare complessivamente le entrate di cui al primo comma:

Cap. 2391. — Fondo regionale per il finanziamento delle attività in campo venatorio di cui all'art. 40 della legge regionale sulla caccia;

Cap. 2392. — Oneri regionali per danni arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attività venatorie di cui all'art. 41 della legge regionale sulla caccia;

Cap. 2393. — Contributi alle associazioni venatorie per l'organizzazione di manifestazioni varie in campo venatorio di cui all'art. 45 della legge regionale sulla caccia.

Titolo XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 49.

Riserve di caccia

Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore sino alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione, da rilasciarsi dalla provincia competente e, comunque, per non oltre tre anni dall'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1977, n. 968. Le riserve devono attenersi a tutte le disposizioni previste dalla presente legge e dal calendario venatorio regionale.

Art. 50.

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge regionale si applicano le norme della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 51.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 6 dicembre 1979

VERRASTRO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1979, n. 40.

Norme concernenti il personale dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del 7 novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tabella organica

In applicazione dell'art. 12 della legge regionale 28 luglio 1978 n. 33, istitutiva dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'artigianato, il ruolo organico del personnale dell'azienda viene determinato come segue:

Qualifiche	Dotazioni
Funzionario	posti n. 5
Collaboratore	» 17
Assistente	» 3
Operatore	» 2
Commesso	» 2
Ausiliario	» 1

Art. 2.

Concorsi

Alla copertura dei posti di cui al precedente art. 1 si provvede mediante concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami.

Si applicano, per i concorsi di cui trattasi, le norme del regolamento per l'espletamento dei concorsi di assunzione allo impiego presso la regione Basilicata, per quanto non in contrasto con la presente legge, intendendosi sostituiti il presidente e il consiglio di amministrazione dell'azienda, rispettivamente al presidente della giunta ed alla giunta regionale.

Art. 3.

I concorsi alle diverse qualifiche sono indetti dal presidente dell'azienda, su conforme proposta del consiglio di amministrazione.

Costituiscono requisiti generali di ammissione al concorso:

a) cittadinanza italiana - sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) godimento dei diritti politici e civili;

c) idoneità fisica all'impiego;

d) buona condotta;

e) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a 35;

f) titolo di studio.

Sono fatte salve le deroghe di leggi vigenti per particolari categorie di cittadini.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del presidente dell'azienda, su proposta della commissione esaminatrice, soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono costituite con delibera del consiglio di amministrazione e sono composte:

1) dal presidente dell'azienda, o da un suo delegato, che ne assume la presidenza;

2) da un componente del consiglio di amministrazione dell'azienda;

3) per i posti di commesso ed operatore, da un esperto nelle discipline corrispondenti ai compiti inerenti al posto messo a concorso; per i posti di assistente, di collaboratore e di funzionario, da due esperti nelle diverse discipline amministrative e tecniche, in relazione alle qualifiche per le quali il concorso è indetto;

4) da un rappresentante sindacale di categoria designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario nominato dal consiglio di amministrazione. Nella fase di prima attuazione della presente legge le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Regione.

I bandi di concorso, gli atti di nomina delle commissioni esaminatrici e le graduatorie degli idonei e dei vincitori sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

art. 5.

Ai dipendenti dell'azienda compete il trattamento economico previsto dagli articoli 97 e 98 della legge regionale 25 luglio 1974, numero 16.

Art. 6.

Al personale dell'azienda spetta il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza di cui agli articoli 100, 101, 102, 104 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

Art. 7.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, se non incompatibili, le norme sul personale della Regione.

Art. 8.

Entro sei mesi dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione dell'azienda predisporrà il regolamento per il personale, nell'ambito delle norme della presente legge e di quelle di rinvio di cui al prcedente art. 7.

Art. 9.

Norma transitoria

Per il primo impianto e funzionamento dell'azienda, il limite massimo di età per la partecipazione al pubblico concorso per la copertura dei posti di funzionario, previsti dall'art. 1 della presente legge, è quello stabilito dall'art. 29 della legge regionale 25 luglio 1974, n 16.

Art. 10.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 6 novembre 1979

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1979, n. 41.
Norme per la dialisi domiciliare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 7 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.

Il trattamento dialitico dell'uremia cronica può essere eseguito a domicilio dal paziente stesso con le modalità previste dalla presente legge e nel rispetto delle disposizioni in essa contenute.

Per « trattamento dialitico domiciliare » si intende una condotta operativa affidata direttamente al paziente che si avvale dell'apporto collaborativo di un assistente, familiare o terzo, al termine di un corso di addestramento superato da entrambi, secondo la disciplina della presente legge.

La dialisi domiciliare viene praticata senza la presenza di personale medico nel domicilio del paziente stesso o in altra sede extra ospedaliera, previa autorizzazione rilasciata da un servizio ospedaliero di emodialisi.

Art. 2.

Fino alla costituzione ed al funzionamento delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'istituzione dei corsi di cui al precedente articolo è autorizzata dalla giunta regionale previo accertamento dell'esistenza delle condizioni per l'organizzazione dei corsi e per il controllo e l'assistenza nel trattamento dialitico domiciliare.

A tal fine gli enti ospedalieri, dotati di servizio di emodialisi, che intendano organizzare detti corsi, debbono avanzare richiesta documentata al presidente della giunta regionale.

La concessione dell'autorizzazione regionale è subordinata alla presenza dei seguenti requisiti:

a) locali appositamente destinati all'addestramento dotati di unità dialitiche singole;

b) dotazione di un organico medico e paramedico proporzionato alle esigenze didattiche e di assistenza dei pazienti già a domicilio o in addestramento alla dialisi domiciliare;

c) idonea scorta di apparecchi di dialisi per il ricovero urgente di pazienti in trattamento domiciliare, in caso di complicazioni cliniche o tecniche, sì da garantire prontamente il trattamento ospedaliero per il periodo necessario;

d) uno o più numeri telefonici preferenziali per assicurare il servizio di consulenza d'urgenza;

e) turno di guardia medica nelle ore in cui si effettua la dialisi domiciliare.

Gli enti ospedalieri autorizzati all'addestramento alla dialisi domiciliare possono istituire in sedi anche extra-ospedaliere unità per l'effettuazione della dialisi ad assistenza limitata.

In tali strutture i pazienti, precedentemente addestrati ai sensi della presente legge, provvedono direttamente all'esecuzione della dialisi con la collaborazione di personale sanitario non medico messo a disposizione dall'ente ospedaliero o da altri enti ospedalieri unità locali dei servizi sanitari sociali o da altri enti locali, personale addestrato e ritenuto idoneo dall'ente ospedaliero.

La responsabilità del corretto funzionamento della struttura ove si svolge attività di dialisi ad assistenza limitata compete al responsabile del servizio di emodialisi ospedaliero di riferimento.

Art. 3.

Presso ciascun ente ospedaliero autorizzato ad organizzare corsi di addestramento, è istituita una commissione con funzioni di direzione tecnico-organizzativa presieduta dal responsabile del servizio di emodialisi e composta da due medici del servizio di emodialisi, da un rappresentante dell'ANED e da un assistente sociale del ruolo dell'ospedale con funzioni anche di segretario.

Alla suddetta commissione, nominata dal consiglio di amministrazione dell'ente, ovvero dai competenti organi dell'unità sanitaria locale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

a) la determinazione del programma teorico-pratico dei corsi di addestramento e delle relative modalità di svolgimento, con riferimento al tipo di apparecchiatura emodialitica della quale il paziente si avvarrà per il trattamento domiciliare;

b) l'ammissione al corso del paziente e del suo assistente, previo accertamento della loro idoneità psicofisica alla pratica della dialisi domiciliare;

c) la revoca dell'ammissione al corso quando vengano meno i requisiti di cui alla lettera precedente;

d) la verifica collegiale dell'idoneità del paziente e del suo assistente ad effettuare la dialisi domiciliare al termine del corso e l'eventuale prolungamento del corso stesso per il paziente e/o il suo assistente che vengano ritenuti non adeguatamente preparati;

e) la scelta delle apparecchiature per la dialisi domiciliare da assegnare in dotazione al paziente.

Alla commissione possono inoltre essere attribuiti altri eventuali compiti che l'ente ospedaliero intenda ad essa affidare per le necessità tecnico-organizzative connesse all'esercizio della dialisi domiciliare.

Art. 4.

I corsi, la cui durata non potrà essere inferiore a due mesi, sono svolti sotto la direzione del responsabile del servizio di emodialisi, da personale medico e paramedico esperto nella esecuzione del trattamento dialitico, nominato dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero ovvero tra i competenti organi delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, su segnalazione della commissione di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Le domande di ammissione al corso di addestramento da parte dei malati uremici cronici e dei loro assistenti debbono essere presentate all'ente ospedaliero che sia stato autorizzato ai sensi della presente legge.

Esse debbono contenere:

a) le generalità del paziente e dell'assistente;

b) la reciproca accettazione sottoscritta dal paziente e dal suo assistente;

c) la dichiarazione di accettazione del trattamento dialitico domiciliare con l'assistenza del servizio ospedaliero;

d) il parere del medico curante.

Art. 6.

L'autorizzazione alla esecuzione della dialisi domiciliare è rilasciata dal responsabile del servizio ospedaliero di emodialisi a seguito del parere favorevole vincolante espresso dalla commissione di cui al precedente art. 3.

L'autorizzazione dovrà contenere dettagliate indicazioni circa le modalità di esecuzione da parte del paziente della dialisi domiciliare, con particolare riferimento ai giorni ed alle ore nei quali devono essere effettuati i trattamenti dialitici, i periodi entro i quali debbono essere svolti i controlli clinico-laboratoristici e tecnici nonchè i giorni in cui debbono essere distribuiti al paziente i materiali di dialisi da parte del servizio.

L'avvenuta concessione dell'autorizzazione va comunicata al medico curante del paziente.

Art. 7.

Il programma di dialisi domiciliare, determinato ai sensi dell'articolo precedente, non può avere svolgimento se il responsabile del servizio ospedaliero di emodialisi o un medico del servizio emodialisi da lui incaricato non abbia preventivamente accertato, avvalendosi delle consulenze tecniche necessarie;

a) l'installazione al domicilio del paziente di un apparecchio di dialisi corrispondente a quello su cui è stato effettuato l'addestramento e che abbia le caratteristiche indicate al successivo art. 8;

b) la corretta funzionalità e rispondenza dell'apparecchio messo in opera;

c) l'idoneità del locale nel quale è installato l'apparecchio ed in particolare l'esistenza dell'impianto idraulico e del collegamento telefonico, nonchè di una sufficiente alimentazione elettrica e dell'inserimento automatico di una lampada alimentata a batteria.

Art. 8.

L'apparecchio di dialisi per il trattamento domiciliare deve disporre dei seguenti sistemi di sicurezza:

a) sistema di controllo della conducibilità elettrica della soluzione elettrolitica;

b) sistema di allarme per la rottura della membrana dializzante, collegato alla pompasangue, con blocco automatico di questa;

c) sistema di allarme, per le variazioni di pressione nel sistema ematico extracorporeo e congegnò di blocco automatico della pompa sangue;

d) sistema di allarme per la pressione della soluzione elettrolitica, nel caso di dializzatori con la circolazione della medesima in depressione;

e) quanto altro utile alla sicurezza ed alla efficienza della apparecchiatura.

Art. 9.

I pazienti ed i loro assistenti devono attendere al trattamento dialitico con la più scrupolosa osservanza delle tecniche apprese durante il corso accettando inoltre le eventuali variazioni ritenute necessarie dai medici responsabili del servizio ospedaliero di emodialisi per la migliore attuazione del programma di cui all'art. 6.

Non sono consentite variazioni di programma se non preventivamente concordate con il servizio ospedaliero.

Il paziente o il suo assistente debbono segnalare qualsiasi situazione che, a loro giudizio, si discosti dal normale svolgimento del trattamento e, in caso di incidente, debbono mettersi immediatamente in contatto con il servizio.

E' esclusa la responsabilità del servizio ospedaliero per danni al paziente derivati dalla mancata osservanza delle norme della presente legge. A tal fine il paziente ed il suo assistente sottoscrivono apposita dichiarazione.

Il paziente e il suo assistente debbono avere la massima cura per il corretto uso e la buona conservazione dell'apparecchio e dei materiali ricevuti in dotazione per il trattamento dialitico domiciliare dall'ente ospedaliero, nonchè alla restituzione dell'apparecchio e dei materiali inutilizzati al termine della terapia o in caso di cessazione del rapporto con il servizio che lo ha fornito.

I pazienti ed i loro assistenti rispondono dei danni subiti dagli apparecchi e dai materiali loro forniti che derivano da incuria, manomissione, uso scorretto e non appropriata conservazione.

Art. 10.

E' fatto obbligo al personale di servizio emodialisi di compiere le ispezioni domiciliari ritenute necessarie dal primario preposto al servizio stesso, per accertare la regolarità dell'esecuzione dei trattamenti dialitici.

Art. 11.

Il responsabile del servizio ospedaliero di emodialisi, anche in base al giudizio espresso dal medico incaricato della sorveglianza dei pazienti in dialisi domiciliare, può interrompere il trattamento per esigenze cliniche o quando la mancata aderenza del paziente alle istruzioni possa risultare pericolosa per la sua incolumità.

Nel caso di cui sopra e nel caso di rinuncia dei pazienti o degli assistenti ad effettuare la dialisi domiciliare, o nel caso di sopravvenuta inidoneità degli stessi o dei locali, i pazienti dovranno trovare inserimento per il trattamento dialitico presso il servizio emodialisi che ha curato l'addestramento o, in caso di impossibilità ricettiva di questo, temporaneamente presso uno dei servizi di emodialisi vicino al loro domicilio.

Art. 12.

Gli enti ospedalieri presso i quali siano istituiti i servizi di emodialisi sono tenuti a fornire gratuitamente le prestazioni ambulatoriali emodialitiche nonchè quelle domiciliari di cui alla presente legge ai soggetti non assistiti in regime mutualistico ma aventi comunque titolo all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione.

Titolo II

Art. 13.

Per le tipizzazioni o per le operazioni di trapianto renale che avvengono in centri ubicati fuori del territorio regionale, può essere concesso ai nefropatici un sussidio straordinario non superiore alla somma di L. 250.000, integrativo degli oneri eventualmente sopportati dalla Regione o dalla unità sanitaria locale competente per il ricovero ospedaliero, il trattamento ambulatoriale e l'intervento operatorio.

Alla corresponsione del predetto sussidio provvede il comune di residenza.

Art. 14.

Ai nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi domiciliare è corrisposto da parte del comune di residenza, un contributo mensile di L. 25.000, quale concorso nelle spese per il funzionamento dell'attrezzatura, non a carico del servizio ospedaliero.

I comuni di residenza rimborsano altresì, ai soggetti che effettuano la emodialisi presso i servizi ospedalieri, le spese di trasporto regolarmente documentate entro il limite del costo previsto per l'uso dei mezzi pubblici collettivi.

In casi eccezionali, connessi con le condizioni di salute dei pazienti e attestate dal responsabile del servizio di emodialisi, viene corrisposto a titolo di contributo per l'uso di mezzi di trasporto diversi da quelli pubblici, l'importo di L. 70 per ogni chilometro percorso.

Ai pazienti residenti in un comune della Basilicata che effettuano la emodialisi presso strutture di enti ubicati fuori della Regione, viene corrisposto dal comune di residenza un contributo forfettario mensile di L. 130.000.

Art. 15.

La Regione provvede a rimborsare ai comuni le somme dagli stessi anticipate ai fini di cui ai precedenti articoli 13 e 14.

Art. 16.

Per l'acquisto da parte degli enti ospedalieri delle necessarie attrezzature e per l'organizzazione dei corsi di addestramento, la giunta regionale è autorizzata ad erogare, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi fino al cento per cento delle spese sostenute.

Art. 17.

Per il finanziamento degli oneri derivanti dalle provvidenze previste dagli articoli 13 e 14 è autorizzata per l'anno 1979 la spesa di L. 30.000.000 da imputare al cap. 4113 del bilancio regionale dello stesso esercizio denominato: « Spese per le provvidenze economiche ai nefropatici cronici », di nuova istituzione.

Al predetto onere sarà fatto fronte con le seguenti variazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 4112 . . . . L. 30.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 4113 (di nuova istituzione). — Spese per le provvidenze economiche ai nefropatici cronici L. 30.000.000

Per gli esercizi successivi il relativo stanziamento determinato con legge di bilancio.

Art. 18.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 6 novembre 1979

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1979, n. **42.**

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 1972, n. 5, recante norme sulla istituzione di nuovi comuni e mutamenti delle circoscrizioni territoriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 7 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 28 luglio 1972, n. 5, sono rispettivamente così modificati:

Possono essere costituite in comune autonomo una o più frazioni o borgate che abbiano una popolazione complessiva non inferiore a 5000 abitanti, dispongano di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi e siano separate dal capoluogo del comune cui appartengono.

E' necessario altresì che la parte residua del comune da cui la frazione si distacca abbia anch'essa una popolazione non inferiore a 5000 abitanti e disponga di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 6 novembre 1979

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1979, n. **43.**

Rifinanziamento della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, per la concessione di contributi regionali per l'acquisto di scuolabus.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 7 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, relativa alla concesssione di un contributo ai comuni per l'acquisto di scuolabus, è autorizzata la spesa di L. 300.000.000 per l'anno finanziario 1979.

Art. 2.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano di ripartizione dei contributi di cui alla presente legge, assicurando assoluta priorità alle istanze giacenti presso il dipartimento istruzione.

Art. 3.

La spesa di L. 300.000.000 occorrente per l'esercizio finanziario 1979 farà carico al cap. 1050 dello stato di previsione della spesa, con prelievo di un pari importo dal cap. 7281.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 6 novembre 1979

VERRASTRO

(10264)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800050)